

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 luglio 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 luglio 2025, n. 107.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021. (25G00115). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Cellatica. (25A04176). Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2025.

Delega di funzioni in materia di politiche per il Sud al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sig. Luigi Sbarra. (25A04305). Pag. 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 18 luglio 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto». (25A04149). Pag. 22


DECRETO 18 luglio 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 17 al 19 aprile 2025. (25A04177). Pag. 42

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (25A04232). Pag. 42



DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 75 giorni. (25A04233). Pag. 43

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni. (25A04234). Pag. 43

Ministero della saluteDECRETO 10 luglio 2025.

Criteri di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, per l'anno 2024. (25A04150). Pag. 44

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 17 luglio 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID n. 108, recante «Rifacimento rete tranviaria: sottostazioni elettriche tranviarie, cavi e sezionatori». Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per la fornitura in opera di apparati elettrici da destinare alla rete tranviaria cittadina. Sottostazioni elettriche Nomentana, Piazza d'Armi e Trastevere. (Ordinanza n. 40/2025). (25A04148). Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, Ittro (90Y) Citrato Curium Italy. (25A04076). Pag. 56

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (25A04077). Pag. 56

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nifedipina, «Fenidina». (25A04078). Pag. 56

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di destrometorfano bromidrato, «Bechilar». (25A04079). Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Fluconazolo, «Fluconazolo Noridem». (25A04186). Pag. 57

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano, a base di rosuvastatina sale di calcio. (25A04187). Pag. 58

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di vaccino antidifterico, antitetanico, antipertossico, (componenti acellulari) (adsorbito, contenuto antigenico ridotto), «Triaxis». (25A04188). Pag. 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di acido ursodesossilico, «Litoff». (25A04189). Pag. 59

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (25A04263). Pag. 60

**Comando generale
della guardia di finanza**

Concessione di ricompensa al merito della Guardia di finanza (25A04128). Pag. 60


**Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste**

Domanda di registrazione della denominazione di origine protetta «Oliva Alta Daunia» e pubblicazione del disciplinare di produzione. (25A04180). Pag. 60

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Ghemme». (25A04181). Pag. 64

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Aggiornamento della denominazione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per taluni prodotti in titolo alla società Sei Epc Italia S.p.a.. (25A04182). Pag. 65



Aggiornamento della denominazione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per taluni prodotti in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. (25A04179) Pag. 65


Ministero dell'interno

Definizione delle modalità di presentazione dell'istanza da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per le annualità 2026-2027-2028, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. (25A04178) Pag. 66

Nomina del nuovo organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Santo Stefano Roero. (25A04183) Pag. 66

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Roccaforzata. (25A04184) Pag. 66

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Mondragone. (25A04185) Pag. 66





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 luglio 2025, n. 107.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 18 luglio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



Convention on the International Organization for Marine Aids to Navigation

Preamble

The States Parties to this Convention:

RECALLING that the International Association of Lighthouse Authorities was established on 1st July 1957 and was renamed the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities in 1998;

RECOGNIZING the role of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities in the improvement and continued harmonization of Marine Aids to Navigation for the safe, economic and efficient movement of vessels for the benefit of the maritime community and the protection of the environment;

CONSIDERING the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 and the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended; and

CONSIDERING FURTHER that developing, improving and harmonizing Marine Aids to Navigation for the benefit of the maritime community and the protection of the environment is best coordinated by international organizations;

HAVE AGREED as follows:

Article 1 Establishment

1. The International Organization for Marine Aids to Navigation (hereinafter the "Organization") is hereby established under international law as an intergovernmental organization.
2. The Organization shall have a consultative and technical nature.
3. The Organization shall have its seat in France, unless otherwise decided by the General Assembly.
4. The functioning of the Organization shall be set forth in detail in the General Regulations, which are subject to the provisions of this Convention but do not form an integral part thereof. In the event of any inconsistency between this Convention and the General Regulations or any other basic documents covering the governance of the Organization, this Convention shall prevail.

Article 2 Definitions

For the purposes of this Convention:

1. **Marine Aid to Navigation** means a device, system or service, external to a vessel, designed and operated to enhance safe and efficient navigation of individual vessels and vessel traffic. For the purpose of the Organization this definition includes Vessel Traffic Services.
2. **Member State** means a State that has consented to be bound by this Convention and for which this Convention is in force.
3. **Associate Member** means a territory or group of territories for which a Member State has responsibility for its international relations and for which it has requested membership which has been approved by the General Assembly, and national members of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities from States that are not Member States, in accordance with paragraph 5 of the Annex.
4. **Affiliate Member** means a manufacturer or distributor of Marine Aids to Navigation equipment for sale, or an organization providing Marine Aids to Navigation services or technical advice under contract and any other organization or scientific agency concerned with Marine Aids to Navigation which has applied for membership, and which has been approved by the Council.



Article 3

Aim and Objectives

The aim of the Organization is to bring together governments and organizations concerned with the regulation, provision, maintenance or operation of Marine Aids to Navigation in order to further the objectives of:

- (a) Fostering the safe and efficient movement of vessels through the improvement and harmonization of Marine Aids to Navigation worldwide for the benefit of the maritime community and the protection of the marine environment;
- (b) Promoting access to technical cooperation and capacity building on all matters related to the development and transfer of expertise, science and technology in relation to Marine Aids to Navigation;
- (c) Encouraging and facilitating the general adoption of the highest practicable standards in matters concerning Marine Aids to Navigation; and
- (d) Providing for the exchange of information on matters under consideration by the Organization.

Article 4

Functions

In order to achieve the aim and objectives set out in Article 3, the functions of the Organization shall be:

- (a) To develop and communicate non-mandatory standards, recommendations, guidelines, manuals and other appropriate documents;
- (b) To consider and make recommendations on standards, recommendations, guidelines, manuals and other appropriate documents that may be remitted to it by Member States, Associate Members and Affiliate Members, by any organ or specialized agency of the United Nations or by any other intergovernmental organization;
- (c) To provide mechanisms for consultation and the exchange of information covering *inter alia*, recent developments and the activities of Member States, Associate Members and Affiliate Members;
- (d) To develop international cooperation by promoting close working relationships and assistance between Member States, Associate Members and Affiliate Members;
- (e) To facilitate assistance, whether technical, organizational or training, to governments, services and other organizations requesting help with Marine Aids to Navigation;
- (f) To organize conferences, symposia, seminars, workshops and other events; and
- (g) To liaise and cooperate with relevant international and other organizations, offering specialized advice, where appropriate.

Article 5

Membership

1. The Organization shall be comprised of Member States, Associate Members and Affiliate Members.
2. Any Member State having responsibility for the international relations of a territory or group of territories may request Associate membership for such territory or group of territories, by notification in writing to the Secretary-General.
3. The Council may require or a Member State may request that aspects of an application for Affiliate membership be reviewed by the Member State or Member States where the applicant carries out its activities or has its principal place of business or registered office. The Council shall take into consideration the views of the requesting and reviewing Member States when deciding on Affiliate membership.



Article 6 Organs

1. The Organization shall have as its organs:
 - (a) The General Assembly;
 - (b) The Council;
 - (c) Committees and subsidiary bodies necessary to support the Organization's activities; and
 - (d) The Secretariat.
2. There shall be a President and a Vice President of the Organization. The President, or in case of the President's absence, the Vice President shall chair the General Assembly and the Council.
3. The General Regulations and Financial Regulations shall detail the Rules of Procedure that shall apply for each organ and govern the day-to-day management of the Organization.

Article 7 The General Assembly

1. The General Assembly is the principal decision-making organ of the Organization and shall have all the powers of the Organization, unless otherwise provided by this Convention.
2. The General Assembly shall consist only of Member States. Attendance shall also be open to Associate Members and Affiliate Members.
3. Each Member State shall designate one of its delegates as its principal delegate at the General Assembly.
4. Regular sessions of the General Assembly shall take place once every three years.
5. Extraordinary sessions of the General Assembly shall be convened whenever one-third of Member States give notice to the Secretary-General that they desire a session to be convened, or at any time if deemed necessary by the Council, after a notice of ninety days.
6. A majority of Member States shall constitute a quorum for the sessions of the General Assembly.
7. The General Assembly shall:
 - (a) Elect the President and the Vice President from amongst the Member States in accordance with the General Regulations;
 - (b) Decide the overall policy and the strategic vision of the Organization;
 - (c) Review and approve the General Regulations and the Financial Regulations of the Organization;
 - (d) Elect, in accordance with Article 8, the Council from amongst the Member States other than the Member States holding the Presidency or Vice Presidency;
 - (e) Elect the Secretary-General from amongst nationals of the Member States in accordance with the General Regulations;
 - (f) Establish and terminate Committees and subsidiary bodies and review and approve their Terms of Reference;
 - (g) Review and approve the financial arrangements of the Organization, including the outline budget for the following three years and the rate of contributions for Member States and fees for Associate Members and Affiliate Members;
 - (h) Consider the reports and proposals put to it by any Member State, the Council or the Secretary-General;
 - (i) Approve standards;
 - (j) Decide on Associate membership;
 - (k) Rule on Affiliate membership upon the request of one or more Member States;
 - (l) Make recommendations to Member States, Associate Members and Affiliate Members on matters within the aim and objectives of the Organization;
 - (m) Approve agreements with States and international organizations; and



- (n) Decide on any other matters within the aim and objectives of the Organization.

Article 8 The Council

1. The Council is the executive organ of the Organization and shall be responsible for directing the activities of the Organization.
2. The Council shall consist of the President and the Vice President and twenty-three other Member States.
3. Council members shall be elected by ballot at each regular session of the General Assembly in accordance with the General Regulations. Council members should, in principle, be drawn from different parts of the world, with a view to achieving a worldwide representation.
4. At the Council, Member States shall preferably be represented by a delegate from a national authority responsible for the regulation, provision, maintenance or operation of Marine Aids to Navigation of that Member State.
5. Seventeen members of the Council, at least one of which must be the President or Vice President, shall constitute a quorum for the sessions of the Council.
6. The Council shall meet at least once a year.
7. Any Member State not represented on the Council may participate in the Council meetings, but will not be entitled to vote.
8. The Council shall:
 - (a) Exercise such responsibilities as may be delegated to it by the General Assembly;
 - (b) Coordinate the activities of the Organization within the framework of the overall policy, the strategic vision and the outline budget, as decided by the General Assembly;
 - (c) Review and approve the financial statements, including the annual budget;
 - (d) Decide on Affiliate membership;
 - (e) Convene the General Assembly;
 - (f) Report to the General Assembly on the work of the Organization;
 - (g) Review papers submitted to it in accordance with the General Regulations;
 - (h) Refer to the General Assembly all matters requiring decision by the General Assembly;
 - (i) Approve recommendations, guidelines, manuals and other appropriate documents;
 - (j) Approve submissions to other organizations;
 - (k) Appoint Chairs and Vice Chairs of Committees and subsidiary bodies and review and approve their work programmes;
 - (l) Decide the venue and the year of the Organization's conferences and symposia as described in the General Regulations; and
 - (m) Approve the Staff Rules.
9. Council members may, after having informed the President and the Secretary-General, invite Affiliate Members to participate as technical advisors at Council meetings to provide advice and support on operational and technical matters.

Article 9 Committees and Subsidiary Bodies

1. Committees and subsidiary bodies shall support the aim and objectives of the Organization.
2. The Committees shall:
 - (a) Prepare and review standards, recommendations, guidelines, manuals and other appropriate documents identified in the work programmes;
 - (b) Monitor developments in the area of Marine Aids to Navigation;



- (c) Facilitate the sharing of expertise and experience amongst Member States, Associate Members and Affiliate Members; and
- (d) Conduct any other tasks as decided by the Council.

Article 10 **The Secretariat**

1. The permanent Secretariat of the Organization shall be comprised of the Secretary-General and such staff as may be required for the work of the Organization within the approved budgetary framework.
2. The term of the Secretary-General shall be three years. The Secretary-General may be re-elected for up to two additional consecutive terms of three years each.
3. The Secretary-General shall be responsible for the day-to-day management of the Organization, subject to any guidance issued by the General Assembly or the Council.
4. The Secretary-General shall be responsible for the conclusion of agreements with States and International organizations subject to the approval of the General Assembly in accordance with Article 7.7 (m).
5. The staff of the Secretariat shall be appointed in accordance with the Staff Rules by the Secretary-General on such terms and to perform such duties as the Secretary-General may determine.
6. The Secretariat shall:
 - (a) Maintain all such records as may be necessary for the efficient discharge of the work of the Organization and shall prepare, collect, and circulate any documentation that may be required;
 - (b) Administer the Organization's finances under the direction of the Council, in accordance with the General Regulations;
 - (c) Prepare the financial arrangements and the financial statements;
 - (d) Keep Member States, Associate Members and Affiliate Members and other organizations informed with respect to the activities of the Organization;
 - (e) Organize and support meetings of the General Assembly, the Council, Committees and subsidiary bodies;
 - (f) Organize and support conferences and symposia as approved by the Council;
 - (g) Organize and support seminars, workshops and other events; and
 - (h) Perform such other functions as may be assigned by this Convention, the General Regulations, the General Assembly or the Council.
7. In the performance of their duties, the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other source external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization. Each Member State on its part undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

Article 11 **Voting**

1. All efforts shall be made for the General Assembly and the Council to adopt decisions by consensus amongst Member States.
2. Where decisions of the General Assembly or Council cannot be adopted by consensus, they shall be adopted by a two-thirds majority of Member States present and voting through a secret ballot.
3. Only Member States shall have voting rights. Each Member State shall have one vote, except as specified in Article 13.4.



4. The election of the President, Vice President and Secretary-General shall be made by secret ballot with a simple majority of Member States present and voting in accordance with the General Regulations.
5. The election of the Council shall be made with the highest number of votes of the Member States present and voting through a secret ballot, in accordance with the General Regulations.

Article 12 **Languages**


The official languages of the Organization shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.

Article 13 **Finance**

1. The expenditure for the functioning of the Organization shall be met by the financial resources provided by:
 - (a) Member State contributions;
 - (b) Associate Member and Affiliate Member fees; and
 - (c) Donations, bequests, grants, gifts and other sources approved by the Council upon recommendation by the Secretary-General.
2. Each Member State shall pay a contribution and each Associate Member and Affiliate Member shall pay a fee to the Organization on an annual basis in the amount determined in accordance with Article 7.7 (g). The contribution shall be set at the same rate for each Member State.
3. Member State contributions and Associate Member and Affiliate Member fees shall be due and payable in accordance with the Financial Regulations.
4. Any Member State which is two years in arrears in making contributions shall, after written notification by the Secretary-General, be denied voting rights and the right to be elected to the Council until such time as the outstanding contributions have been paid, in accordance with the Financial Regulations, unless the General Assembly waives this provision.
5. Following the Council's approval of the Organization's audited financial statements, these statements shall be distributed to all Member States, Associate Members and Affiliate Members in the Annual Report.

Article 14 **Legal Personality, Privileges and Immunities**

1. The Organization has international legal personality and has the capacity to:
 - (a) Contract and conclude agreements with governments, organizations and other bodies;
 - (b) Acquire and dispose of immovable and movable property; and
 - (c) Institute legal proceedings.
2. In the territory of each of its Member States, the Organization shall enjoy, to the extent provided for in an agreement with the Member State concerned, such privileges and immunities as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its aim and objectives.
3. No Member State, Associate Member or Affiliate Member shall be liable, by reason of its status or participation in the Organization, for acts, omissions or obligations of the Organization.



Article 15 **Amendments**

1. Any Member State may propose an amendment to this Convention, in writing, to the Secretary-General.
2. The Secretary-General shall circulate the proposed amendment in the official languages to all Member States at least six months in advance of its consideration by the General Assembly.
3. The proposed amendment shall be adopted by vote of the General Assembly.
4. Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall be sent by the Secretary-General to the Depositary. The latter shall notify all Member States of the adoption of the amendment.
5. The amendment shall enter into force for all Member States six months after written notifications of acceptance by two-thirds of the Member States have been received by the Depositary, except for a Member State which has notified the Depositary, prior to the entry into force of such amendment, that the amendment shall enter into force for that Member State only after a subsequent notification of its acceptance.
6. Notwithstanding paragraph 5, the General Assembly may decide by consensus that the amendment shall come into force for all Member States six months after written notifications of acceptance by two-thirds of the Member States have been received by the Depositary. If within this period of six months a Member State gives notification of withdrawal from the Organization on account of an amendment, the withdrawal shall, notwithstanding Article 21, take effect on the date on which such amendment comes into force.
7. The Depositary shall inform the Member States and the Secretary-General of the entry into force of the amendment, specifying the date of its entry into force.

Article 16 **Reservations**

No reservations shall be made to this Convention.

Article 17 **Interpretation and Disputes**

Member States shall make every effort to prevent disputes on the interpretation or application of this Convention, and shall use their best efforts to resolve any disputes by peaceful means which may include consultation and negotiation with each other and any other means as agreed to by the parties to the dispute.

Article 18 **Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession**

1. This Convention shall be open for signature by any State that is a member of the United Nations at Paris from 27 January 2021 and remain open until 26 January 2022.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.
3. This Convention shall be open for accession by any State that is a member of the United Nations which has not signed this Convention from the day after the date on which this Convention closes for signature.
4. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary, who shall then notify all States having deposited such instruments with the Depositary and the Secretary-General thereof.



Article 19 **The Depositary**

The French Republic shall serve as the Depositary for this Convention. This Convention shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 20 **Entry into force**

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after its entry into force this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
3. The transitional arrangements that shall apply upon entry into force of this Convention are set out in the Annex.

Article 21 **Withdrawal**


1. Any Member State may withdraw from this Convention by giving at least twelve months' written notice to the Depositary, who shall immediately inform all Member States and the Secretary-General of such notification.
2. Notification of withdrawal may be deposited at any time after the expiration of six months from the date on which this Convention has entered into force.
3. The withdrawal shall take effect on 31st December of the year following that during which the notice of withdrawal was deposited.

Article 22 **Termination**

1. This Convention may be terminated by a vote of the General Assembly following at least six months' notice of such a vote.
2. The date of termination shall be twelve months after the date of the above decision, and in the intervening period the Council shall be responsible for the winding up of the Organization, in accordance with the General Regulations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed the present Convention.

DONE at Paris on 27 January 2021 in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic, an original of which shall be deposited in the archives of the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding governments and to the Secretary-General of the Organization.





For the French Republic

Mrs Annick GIRARDIN
Minister of Marine Affairs



POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL
FAIT À PARIS, LE 15/02/2021


Paul FURIA
Sous-directeur du Cérémonial



Annex

Transitional Arrangements

At the XIIth General Assembly held in A Coruña from 25th to 31st May 2014, the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities adopted a Resolution affirming that the status of an International Organization would best serve its objectives and determining that such status should be achieved as soon as possible by the means of the adoption of an International convention.

As a consequence, Article 13 of the Constitution of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities was amended to facilitate the winding up of the association and the transition of its assets to the Organization.

The purpose of the transitional arrangements is to ensure the uninterrupted international efforts to develop, improve and harmonize Marine Aids to Navigation and to facilitate the transition from the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities to the Organization.

1. Upon the entry into force of this Convention, the President, Vice President and the Council of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities shall be invited to become the President, Vice President and Council of the Organization and will operate as such until the first General Assembly convened under this Convention has elected a President, Vice President and Council, which must be within a period not exceeding six months.
2. The Committees of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities shall operate until Committees are established under this Convention.
3. Until such time as the Secretariat of the Organization has been established, the Secretariat of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities shall be invited to serve as, and perform the functions of, the Secretariat. The Secretary-General of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities shall serve as the Secretary-General of the Organization until the General Assembly elects the Secretary-General in accordance with this Convention.
4. Until such time as the Organization has adopted General Regulations, it shall function in accordance with the General Regulations of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities *mutatis mutandis*.
5. All national members of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities from States that are not Member States shall, subject to their formal request, become Associate Members of the Organization for a duration of up to ten years from the date of entry into force of this Convention, unless the General Assembly decides to extend that period.
6. In the event that a State which has a former national member with Associate membership in accordance with paragraph 5 becomes a Member State, the Associate membership shall cease on the date on which this Convention enters into force for that State.
7. All Associate and Industrial Members of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities up to date with their fees shall, subject to their formal request, become Affiliate Members of the Organization.
8. The transfer of rights, interests, assets and liabilities from the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities to the Organization will take place pursuant to French law.




Done at Paris, on 10 December 2021.

For the Republic of Italy

Teresa CASTALDO


Ambassador of the Republic of Italy to France



POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
FAIT A PARIS, LE 15/12/21



Paul FURIA
Sous-directeur du Cérémonial



*Traduzione di cortesia*CONVENZIONE CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE PER GLI AUSILI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Preambolo

Gli Stati parte della presente convenzione:

Ricordando che l'Associazione Internazionale delle Autorità dei Fari è stata fondata il 1° luglio 1957 ed è stata rinominata Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi nel 1998;

Riconoscendo il ruolo svolto dall'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi nel continuo miglioramento e nell'armonizzazione degli ausili alla navigazione marittima al fine di garantire una circolazione sicura, economica ed efficiente delle navi a beneficio della comunità marittima e della protezione dell'ambiente;

Considerando le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, e successive modifiche; e

Considerando inoltre che il coordinamento nello sviluppo, miglioramento e armonizzazione degli ausili alla navigazione marittima a beneficio della comunità marittima e della protezione dell'ambiente è più efficacemente realizzata dalle organizzazioni internazionali;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Istituzione

1. L'Organizzazione Internazionale per gli Ausili alla Navigazione Marina (in seguito denominata «L'Organizzazione») è costituita come organizzazione intergovernativa di diritto internazionale.

2. L'Organizzazione un carattere consultivo e tecnico.

3. La sede dell'Organizzazione è in Francia, salvo diversa decisione dell'Assemblea generale.

4. Il funzionamento dell'Organizzazione è esposto in dettaglio nel suo Regolamento generale, che è soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ma non ne costituisce parte integrante. In caso di discrepanza tra la presente Convenzione e il Regolamento Generale, o qualsiasi altro documento di base che disciplini il governo dell'Organizzazione, prevale la presente Convenzione.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

1. Per «ausilio alla navigazione marittima» si intende un dispositivo, un sistema o un servizio esterno alla nave, progettato e utilizzato per migliorare la sicurezza e l'efficienza della navigazione delle singole navi e del traffico navale. Ai fini dell'Organizzazione, questa definizione include i servizi di traffico marittimo.

2. Per «Stato membro» si intende uno Stato che ha accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la presente Convenzione è in vigore.

3. L'espressione «Membro associato» designa, da una parte, un territorio o un gruppo di territori per le cui relazioni internazionali uno Stato membro è responsabile e per il quale quest'ultimo ha presentato una domanda di adesione che è stata approvata dall'Assemblea Generale, dall'altra i membri nazionali dell'Associazione Internazionale dei segnalamenti marittimi i cui Stati non sono Stati membri in conformità al paragrafo 5 dell'allegato.

4. L'espressione «Membro affiliato» designa un produttore o un distributore di equipaggiamenti di ausilio alla navigazione marittima destinati alla vendita, un'organizzazione che fornisce servizi di ausilio alla navigazione marittima o consulenza tecnica sugli ausili alla navigazione marittima, e qualsiasi altra organizzazione o qualsiasi altro organismo scientifico interessato agli ausili alla navigazione marittima, che abbia formulato domanda di adesione e la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio.

Articolo 3
Scopo e obiettivi

Lo scopo dell'Organizzazione è quello di riunire i governi e le organizzazioni che si occupano della regolamentazione, fornitura, manutenzione o sfruttamento degli ausili alla navigazione marittima per promuovere i seguenti obiettivi:

a) rafforzare la circolazione sicuro ed efficiente delle navi migliorando e armonizzando gli ausili alla navigazione marittima in tutto il mondo al servizio della comunità marittima e della protezione dell'ambiente marino;

b) favorire l'accesso alla cooperazione tecnica e al rafforzamento delle capacità per tutte le questioni di sviluppo e di trasferimento di competenze, conoscenze scientifiche e di tecnologia in relazione agli ausili alla navigazione marittima;

c) incoraggiare e facilitare l'adozione diffusa di norme più rigorose possibile in materia di ausili alla navigazione marina; e

d) permettere uno scambio di informazioni sulle questioni all'esame dell'Organizzazione.

Articolo 4
Funzioni

Per raggiungere lo scopo e gli obiettivi di cui all'articolo 3, le funzioni dell'Organizzazione sono le seguenti:

a) sviluppare e diffondere norme, raccomandazioni, linee guida, manuali e altri documenti pertinenti a carattere non vincolante;

b) esaminare le norme, le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e altri documenti pertinenti che possono essergli trasmessi dagli Stati membri, dai membri



associati e dai membri affiliati, da qualsiasi organismo o agenzia specializzata delle Nazioni Unite o da qualsiasi altra organizzazione intergovernativa, e formulare raccomandazioni al loro riguardo;

c) stabilire meccanismi di consultazione e di scambio di informazioni riguardanti, tra l'altro, i recenti sviluppi e le attività degli Stati membri e dei membri associati e affiliati;

d) rafforzare la cooperazione internazionale incoraggiando gli Stati membri, i membri associati e i membri affiliati a mantenere strette relazioni di lavoro e a fornire assistenza reciproca;

e) facilitare la fornitura di assistenza, sia tecnica che organizzativa o di formazione, ai governi, ai servizi e alle altre organizzazioni che la richiedono nel campo degli ausili alla navigazione marittima;

f) organizzare conferenze, simposi, seminari, *workshop* e altri eventi; e

g) attivare i contatti e cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti ed altre organizzazioni internazionali interessate, proponendo consulenze specialistiche, se del caso.

Articolo 5 Membri

1. L'Organizzazione è composta da Stati membri, membri associati e membri affiliati.

2. Ogni Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di un territorio o di un gruppo di territori può sollecitare il riconoscimento dello *status* di membro associato per questo territorio o gruppo di territori mediante notifica scritta al Segretario Generale.

3. Il Consiglio può esigere, o uno Stato membro può chiedere, che le modalità di una candidatura allo *status* di membro affiliato siano esaminati dallo Stato membro o dagli Stati membri nel quale (nei quali) il candidato svolge le sue attività, ha la sua sede principale o la sua sede sociale. Il Consiglio prende in considerazione il parere dello Stato membro richiedente e degli Stati membri che esaminano la domanda nel prendere una decisione su una candidatura al riconoscimento dello *status* di membro affiliato.

Articolo 6 Organi

1. Gli organi dell'Organizzazione sono i seguenti:

a) Assemblea Generale;

b) il Consiglio;

c) i comitati e gli organi sussidiari necessari a sostenere le attività dell'Organizzazione; e

d) il Segretariato.

2. L'organizzazione ha un presidente e un vicepresidente. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio.

3. Il Regolamento generale e il Regolamento finanziario stabiliscono le regole di procedura applicabili a ciascun organo e disciplinano il funzionamento quotidiano dell'Organizzazione.

Articolo 7 Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale è il principale organo decisionale dell'Organizzazione e ha tutti i poteri dell'Organizzazione, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione.

2. L'Assemblea Generale è composta esclusivamente dagli Stati membri. Anche i membri associati e affiliati possono partecipare alle sue sessioni.

3. Ogni Stato membro nomina uno dei suoi delegati come delegato principale all'Assemblea generale.

4. Le sessioni regolari dell'Assemblea Generale si svolgono ogni tre anni.

5. Le sessioni straordinarie dell'Assemblea generale sono convocate quando un terzo degli Stati membri informa il Segretario generale dell'auspicio dell'organizzazione di una sessione, o in qualsiasi momento se il Consiglio lo ritiene necessario, con un preavviso di novanta giorni.

6. Il *quorum* per le sessioni dell'Assemblea generale è rappresentato dalla maggioranza degli Stati membri.

7. L'Assemblea Generale:

a) elegge il Presidente e il Vicepresidente tra gli Stati membri in conformità con il Regolamento generale;

b) decide la politica generale e la visione strategica dell'Organizzazione;

c) esamina e approva il Regolamento Generale e il Regolamento Finanziario dell'Organizzazione;

d) elegge, conformemente all'articolo 8, il Consiglio tra gli Stati membri che non esercitano la Presidenza o la Vicepresidenza;

e) elegge il Segretario Generale tra i cittadini degli Stati membri in conformità con il Regolamento Generale;

f) istituisce e scioglie i comitati e gli organi sussidiari, ed esamina e approva i loro termini di riferimento;

g) esamina e approva le disposizioni finanziarie dell'Organizzazione, compreso lo schema di bilancio per i tre anni successivi, i tassi di contribuzione per gli Stati membri e i contributi dei membri associati e affiliati;

h) studia i rapporti e le proposte trasmessi da qualsiasi Stato membro, dal Consiglio o dal Segretario Generale;


i) approva le norme;

j) decide sull'accessione allo *status* di membro associato;

k) decide sulla concessione dell'affiliazione su richiesta di uno o più Stati membri;

l) fa raccomandazioni agli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati su questioni che rientrano negli scopi e negli obiettivi dell'Organizzazione;

m) approva gli accordi con gli stati e le organizzazioni internazionali; e



n) prende decisioni su qualsiasi altra questione pertinente allo scopo e agli obiettivi dell'Organizzazione.

Articolo 8 *Consiglio*

1. Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Organizzazione ed è responsabile della direzione delle sue attività.

2. Il Consiglio è composto dal presidente, dal vicepresidente e dai rappresentanti di ventitré altri Stati membri.

3. I membri del Consiglio sono eletti in occasione di uno scrutinio organizzato in occasione di ogni sessione regolare dell'Assemblea Generale, in conformità con il Regolamento Generale. In linea di principio, i membri del Consiglio dovrebbero provenire da diverse parti del mondo per garantire che tutte le aree geografiche siano rappresentate.

4. Gli Stati membri sono preferibilmente rappresentati in seno al Consiglio da un delegato dell'autorità nazionale responsabile della regolamentazione, della fornitura, della manutenzione o del funzionamento degli ausili alla navigazione marittima per tale Stato membro.

5. Il *quorum* per le sessioni del Consiglio è di diciassette membri, di cui almeno uno deve essere il presidente o il vicepresidente.

6. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.

7. Ogni Stato membro non rappresentato nel Consiglio può partecipare alle sue riunioni ma non potrà votare.

8. Il Consiglio:

a) Esercita le responsabilità che possono essergli delegate dall'Assemblea Generale;

b) coordina le attività dell'Organizzazione nel quadro della politica generale, della visione strategica e dello schema di bilancio deciso dall'Assemblea Generale;

c) esamina e approva i rendiconti finanziari, compreso il bilancio annuale;

d) decide sull'accessione allo *status* di membro affiliato;

e) convoca l'Assemblea Generale;

f) riferisce all'Assemblea generale sul lavoro dell'Organizzazione;

g) esamina i documenti che gli vengono presentati in conformità con il Regolamento Generale;

h) trasmette all'Assemblea Generale tutte le questioni sulle quali deve assumere una decisione;

i) approva le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e gli altri documenti pertinenti;

j) approva le comunicazioni destinate ad altre organizzazioni;

k) nomina i presidenti e i vicepresidenti dei comitati e degli organi sussidiari, ed esamina e approva i loro programmi di lavoro;

l) decidere il luogo e l'anno delle conferenze e dei simposi dell'Organizzazione, come descritto nel Regolamento Generale; e

m) approva il regolamento del personale.

9. I membri del Consiglio possono, dopo averne informato il Presidente e il Segretario Generale, invitare membri affiliati a partecipare alle riunioni del Consiglio in qualità di consulenti tecnici, per fornire consigli e supporto su questioni operative e tecniche.

Articolo 9 *Comitati e organi sussidiari*

1. I comitati e gli organi sussidiari contribuiscono al raggiungimento dello scopo e degli obiettivi dell'Organizzazione.

2. I comitati:

a) preparano ed esaminano le norme, le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e altri documenti pertinenti identificati nei programmi di lavoro;

b) seguono gli sviluppi nel campo degli ausili alla navigazione marittima;

c) facilitano la condivisione di competenze e di esperienze tra gli Stati membri, i membri associati e i membri affiliati; e

d) svolgono ogni altro compito che è loro assegnato dal Consiglio.

Articolo 10 *Segretariato*

1. Il Segretariato permanente dell'Organizzazione è composto dal Segretario generale e dal personale necessario ai lavori dell'Organizzazione, nei limiti del bilancio approvato.

2. Il Segretario Generale ha un mandato di tre anni. Il segretario generale può essere rieletto, al massimo, per altri due mandati consecutivi di tre anni ciascuno.

3. Il Segretario Generale è responsabile della gestione quotidiana dell'Organizzazione, nel rispetto degli orientamenti forniti dall'Assemblea Generale o dal Consiglio.

4. Il Segretario Generale è responsabile della conclusione di accordi con Stati od organizzazioni internazionali che devono essere approvati dall'Assemblea Generale in conformità con l'articolo 7.7m).

5. Il personale del Segretariato è nominato in conformità con lo Statuto del personale dal Segretario generale, alle condizioni e per svolgere le funzioni che il Segretario generale può decidere.

6. Il Segretariato:

a) È responsabile della tenuta degli archivi necessari all'efficace svolgimento del lavoro dell'Organizzazione e prepara, raccoglie e diffonde tutta la documentazione richiesta;

b) gestisce le finanze dell'Organizzazione sotto la direzione del Consiglio in conformità con il Regolamento Generale;

c) prepara le disposizioni finanziarie e i rendiconti finanziari;

d) tiene informati delle attività dell'Organizzazione gli Stati membri, i membri associati e affiliati e le altre organizzazioni;



e) organizza le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio, dei comitati e degli organi sussidiari e fornisce loro sostegno;

f) organizza le conferenze e i simposi approvati dal Consiglio e fornisce loro sostegno;

g) organizzare i seminari, i *workshop* e altri eventi e fornisce loro sostegno; e

h) svolge gli altri compiti che possono essergli assegnati ai sensi della presente Convenzione o del Regolamento generale dall'Assemblea generale o dal Consiglio.

7. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale e il personale non chiedono né ricevono istruzioni da alcun governo o altra fonte esterna all'Organizzazione. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sul loro *status* di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ogni Stato membro si impegna, per parte sua, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità. Ogni Stato membro si impegna, da parte sua, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità.

Articolo 11

Voto

1. Ogni sforzo è fatto per assicurare che l'Assemblea Generale e il Consiglio adottino le decisioni per consenso tra gli Stati membri.

2. Quando le decisioni dell'Assemblea generale o del Consiglio non possono essere adottate per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti in occasione di uno scrutinio a carattere segreto.

3. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ogni Stato membro dispone di un voto, tranne nelle circostanze di cui all'articolo 13.4.

4. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale avverrà a scrutinio segreto e saranno eletti a maggioranza semplice degli Stati membri presenti e votanti, conformemente con il Regolamento generale.

5. L'elezione del Consiglio si svolge a scrutinio segreto e i seggi sono assegnati ai candidati che ottengono il maggior numero di voti espressi dagli Stati membri presenti e votanti, conformemente con il Regolamento generale.

Articolo 12

Lingue

Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e lo spagnolo.

Articolo 13

Finanziamento

1. Le spese necessarie al funzionamento dell'Organizzazione sono coperte dalle seguenti risorse finanziarie

a) Contributi degli Stati membri;

b) Contribuzioni dei membri associati e dei membri affiliati; e

c) donazioni, lasciti, sovvenzioni, doni e altre fonti di entrata approvate dal Consiglio su raccomandazione del Segretario Generale.

2. Ogni Stato membro versa un contributo all'Organizzazione e ogni membro associato e membro affiliato versa una quota su base annua, il cui importo è deciso conformemente all'articolo 7.7 (g). L'aliquota contributiva è la stessa per ogni Stato membro.

3. I contributi degli Stati membri e le quote dei membri associati e affiliati sono dovuti e pagabili conformemente a quanto stabilito dal Regolamento finanziario.

4. Ogni Stato membro che sia in ritardo di due anni nel pagamento dei suoi contributi vedrà i suoi diritti di voto e l'eleggibilità al Consiglio revocati, previa notifica scritta del Segretario Generale, fino a quando i contributi arretrati non siano stati pagati in conformità con il Regolamento finanziario, a meno che l'Assemblea Generale rinunci a questa disposizione.

5. Una volta che il Consiglio ha approvato i rendiconti finanziari verificati dell'Organizzazione, questi vengono distribuiti a tutti gli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati come parte del rapporto annuale.

Articolo 14

Personalità giuridica, privilegi e immunità

1. L'Organizzazione ha personalità giuridica internazionale e ha potere:

a) Di stipulare contratti e accordi con governi, organizzazioni e altre entità;

b) Di acquisire e alienare beni immobili e mobili e personali; e

c) Di intraprendere un'azione legale.

2. L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari all'esercizio delle sue funzioni e alla realizzazione del suo scopo e dei suoi obiettivi, nei limiti previsti da un accordo concluso con lo Stato membro interessato.

3. Nessuno Stato membro, membro associato o membro affiliato è responsabile, a motivo del suo *status* o della sua appartenenza all'Organizzazione, degli atti, omissioni o obblighi dell'Organizzazione.


Articolo 15

Modifiche

1. Ogni Stato membro può proporre un emendamento alla presente Convenzione per iscritto al Segretario Generale.

2. Il Segretario generale trasmette l'emendamento proposto a tutti gli Stati membri nelle lingue ufficiali almeno sei mesi prima del suo esame da parte dell'Assemblea generale.

3. L'emendamento proposto è adottato con un voto dell'Assemblea Generale.



4. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 è inviato dal Segretario generale al depositario. Quest'ultimo notifica a tutti gli Stati membri l'adozione dell'emendamento.

5. Un emendamento entra in vigore per tutti gli Stati membri sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche scritte con le quali i due terzi degli Stati membri esprimono la loro accettazione, ad eccezione degli Stati membri che, prima dell'entrata in vigore della modifica, hanno notificato al depositario che l'emendamento entra in vigore per tale Stato membro solo dopo la successiva notifica con la quale esprimono la loro accettazione.

6. In deroga al paragrafo 5, l'Assemblea generale può decidere per consenso che un emendamento entri in vigore per tutti gli Stati membri sei mesi dopo il ricevimento da parte del depositario delle notifiche scritte con cui i due terzi degli Stati membri esprimono la loro accettazione. Se uno Stato membro, durante questo periodo di sei mesi, notifica il suo recesso dall'Organizzazione in ragione di un emendamento, il suo recesso ha effetto dalla data di entrata in vigore di tale emendamento, in deroga quanto previsto dall'articolo 21.

7. Il depositario informa gli Stati membri e il Segretario generale dell'entrata in vigore dell'emendamento in questione, specificando la data della sua entrata in vigore.

Articolo 16 *Riserve*

Questa convenzione non ammette riserve.

Articolo 17 *Interpretazione e controversie*

Gli Stati membri compiono ogni sforzo per prevenire le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e compiono ogni sforzo per risolvere qualsiasi controversia con mezzi pacifici, ad esempio mediante consultazioni e negoziati tra loro o con qualsiasi altro mezzo concordato dalle parti in causa.

Articolo 18 *Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione*

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite a Parigi il 27 gennaio 2021 e resterà aperta alla firma fino al 26 gennaio 2022.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato membro delle Nazioni Unite che non l'abbia firmata a partire dal giorno successivo alla data in cui la presente Convenzione è chiusa alla firma.

4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario, che informerà successivamente tutti gli Stati che abbiano depositato tali strumenti presso il Depositario e il Segretario Generale.

Articolo 19 *Depositario*

La Repubblica francese è il depositario di questa convenzione. La presente convenzione sarà registrata dal depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 20 *Entrata in vigore*

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. Le disposizioni transitorie che si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione figurano nell'Allegato.

Articolo 21 *Recesso*

1. Ogni Stato membro può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno dodici mesi indirizzato al depositario, che ne informa immediatamente tutti gli Stati membri e il Segretario generale.

2. La notifica di recesso può essere depositata in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.

3. Il recesso ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la notifica di recesso.


Articolo 22 *Fine*

1. La presente Convenzione può essere sciolta con un voto dell'Assemblea Generale annunciato con almeno sei mesi di anticipo.

2. La presente convenzione termina dodici mesi dopo la data della suddetta decisione, e nel frattempo il Consiglio è incaricato di sciogliere l'Organizzazione conformemente con il Regolamento generale.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Parigi il 27 gennaio 2021 in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, di cui un originale è depositato



negli archivi del depositario. Il depositario trasmette copie autenticate del testo a tutti i Governi firmatari e aderenti e al Segretario generale dell'Organizzazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nel corso della XII^e Assemblea Generale tenutasi a La Coruña dal 25 al 31 maggio 2014, l'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi ha adottato una risoluzione in cui si afferma che lo *status* di organizzazione internazionale le consentirebbe di raggiungere più efficacemente i suoi obiettivi e si decide che questo *status* dovrebbe essere raggiunto il più presto possibile attraverso l'adozione di una convenzione internazionale.

Di conseguenza, l'articolo 13 della Costituzione dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi è stato modificato per facilitare lo scioglimento dell'Associazione e il trasferimento dei suoi beni all'Organizzazione.

Le disposizioni transitorie sono destinate a garantire la continuità degli sforzi internazionali per elaborare, migliorare e armonizzare gli ausili alla navigazione marittima e a facilitare la transizione dall'Associazione internazionale degli ausili alla navigazione marina all'Organizzazione.

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi sono invitati a diventare il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio dell'Organizzazione e funzioneranno come tali fino all'elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Consiglio da parte della prima Assemblea Generale convocata in virtù della presente Convenzione, che avrà luogo entro un periodo non superiore a sei mesi.

2. I comitati dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi opereranno fino a quando non saranno istituiti dei Comitati ai sensi della presente Convenzione.

3. Fino a quando il Segretariato dell'Organizzazione non sarà istituito, il Segretariato dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi sarà invitato a fungere da Segretariato e a svolgere le sue funzioni. Il Segretario Generale dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi fungerà da Segretario Generale dell'Organizzazione fino all'elezione del Segretario Generale da parte dell'Assemblea Generale in conformità alla presente Convenzione.

4. Fino all'adozione del Regolamento Generale da parte dell'Organizzazione, l'Organizzazione opererà, *mutatis mutandis*, in conformità con il Regolamento Generale dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi.

5. Tutti i membri nazionali dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi provenienti da Stati che non sono Stati membri diventano, su richiesta formale, membri associati dell'Organizzazione per un pe-

riodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, a meno che l'Assemblea generale non decida di estendere questo periodo.

6. Nel caso in cui uno Stato, di cui un *ex* membro nazionale ha lo *status* di Membro associato conformemente al paragrafo 5, acquisisca lo *status* di Stato membro, tale Membro associato cessa di esserlo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per tale Stato.

7. Tutti i Membri associati e industriali dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi che sono in regola con le loro quote associative diventano, se ne faranno richiesta formale, Membri affiliati dell'Organizzazione.

8. Il trasferimento dei diritti, degli interessi, delle attività e delle passività dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi all'Organizzazione è regolato dal diritto francese.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1233):

Presentato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 18 settembre 2024.

Assegnato alla 3^a Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 26 settembre 2024, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, l'8 ottobre e il 20 novembre 2024.

Esaminato in Aula e approvato l'8 gennaio 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2189):

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 10 gennaio 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e IX (Trasporti, Poste e telecomunicazioni).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 e il 29 gennaio 2025 e il 6 febbraio 2025.

Esaminato in Aula il 10 marzo 2025 e approvato, definitivamente, il 15 luglio 2025.

25G00115



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Cellatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi del Comune di Cellatica (Brescia);

Considerato altresì che, in data 6 giugno 2025, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b) n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cellatica (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cellatica (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Marini.

Il citato amministratore, in data 6 giugno 2025, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cellatica (Brescia).

Roma, 3 luglio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A04176

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2025.

Delega di funzioni in materia di politiche per il Sud al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sig. Luigi Sbarra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 22 in materia di perequazione infrastrutturale;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della Città e dell'area di Taranto»;


Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto-legge n. 1 del 2015, il quale prevede che, in considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area sia disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo e che sia istituito un tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» e, in particolare, l'art. 33;



Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 24-bis relativo al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 22 novembre 2023, recante organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, registrato dalla Corte dei conti il 29 novembre 2023;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2025, con il quale il sig. Luigi Sbarra è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno conferire al Sottosegretario, sig. Luigi Sbarra la delega di funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. A decorrere dalla data del presente decreto, al Sottosegretario sig. Luigi Sbarra, di seguito denominato «Sottosegretario», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per il Sud, come specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

Delega di funzioni in materia di Sud

1. Il Sottosegretario è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione d'iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata in materia di politiche per il Sud.

2. In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Sottosegretario è delegato a:

a) promuovere e coordinare le strategie, le politiche, gli interventi e le iniziative dei Ministeri in materia di politiche per il Sud, anche mediante un'apposita Cabina di regia a tal fine istituita;

b) partecipare ai tavoli istituzionali permanenti attuativi dei contratti istituzionali di sviluppo relativi a territori delle regioni del Sud;

c) partecipare al tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto ai sensi all'art. 5 del decreto-leg-

ge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 e al coordinamento dei programmi di intervento volti al superamento della crisi socio-economica ed ambientale di detta area;

d) promuovere e curare il coordinamento, tra le amministrazioni competenti, di ogni iniziativa utile all'attuazione di quanto previsto dall'art. 22, in materia di perequazione infrastrutturale, della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

e) copresiedere con l'autorità politica delegata in materia di politiche di coesione territoriale la Cabina di regia di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

f) promuovere e coordinare l'istituzione e l'attuazione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - («ZES unica») di cui all'art. 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124;

g) esercitare le funzioni di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

h) promuovere e coordinare l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 33, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, per la realizzazione - nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 - di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità, di cui alla delibera del CIPESS n. 81 del 29 novembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2025.

3. Nelle materie di cui al presente articolo, il Sottosegretario assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina relativo a enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Per l'esercizio delle funzioni sopraelencate il Sottosegretario si avvale del servizio per la valutazione delle politiche pubbliche e gli studi tematici (Servizio II) del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, di cui all'art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in via esclusiva, della struttura di missione ZES.



Art. 3.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle materie delegate

1. Nelle materie di cui al presente decreto il Sottosegretario è altresì delegato a:

a) provvedere ad acquisire intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) curare il coordinamento tra le amministrazioni e gli organismi operanti nella materia oggetto del presente decreto;

c) nominare esperti, consulenti, costituire organi di studio, commissioni, comitati e gruppi di lavoro, nonché

designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 7 luglio 2025

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1962

25A04305

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 luglio 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;



Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnicoproductiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193



in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;

Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del 27 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 161 del 13 luglio 2011, con il quale è stata rico-

nosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 2 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 37 del 14 febbraio 2015, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Spoleto»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini Montefalco per il tramite della Regione Umbria, acquisita al prot. ingresso n. 0118825 del 12 marzo 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Spoleto», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio di tutela Vini Montefalco è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Spoleto»;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16-17 aprile 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini «Spoleto»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;



Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2025, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica

ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, è aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.


Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.politicheagricole.it>).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 18 luglio 2025

Il dirigente: GASPARRI



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SPOLETO»

Articolo 1 Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata “Spoleto” è riservata al vino bianco “Spoleto”, nella tipologia Trebbiano spoletino, Trebbiano spoletino passito, Trebbiano spoletino riserva e Trebbiano spoletino spumante (VSQ), che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 Base ampelografica

La denominazione di origine controllata “Spoleto”, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“Spoleto” Trebbiano spoletino:

Trebbiano Spoletino: minimo 85%.

Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 15%.

“Spoleto” Trebbiano spoletino riserva:

Trebbiano Spoletino: minimo 85%.

Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 15%.

“Spoleto” Trebbiano spoletino spumante:

Trebbiano Spoletino: minimo 85%

Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 15%.

“Spoleto” Trebbiano spoletino passito:

Trebbiano Spoletino: minimo 85%

Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3 Zona di produzione delle uve


Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Spoleto” devono essere prodotte all’interno della zona appresso descritta che comprende l’intero territorio del comune di Montefalco e parte dei territori comunali di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Spoleto e Trevi.

Tale zona è così delimitata: partendo dal punto di incontro tra la vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia e la S.S. n. 3 “Flaminia” (q. 321) si percorre quest’ultima in direzione SUD-OVEST fino al punto di incontro con il torrente Tessino. Si risale detto torrente fino al punto di incontro con la S.S. n. 3 “Flaminia” (Km 124+160) e si percorre la Statale fino al Km 122+580. Si imbocca la carrareccia che



procede in direzione NORD-OVEST toccando le quote 507 e 461 fino al punto di incontro con il Fosso della Troscia e si risale detto fosso fino al punto di incontro con la strada vicinale da Cima del Colle a Valle San Paolo (q. 428). Si prende questa strada in direzione NORD-EST passando per Villa Clari (q. 437), si imbecca la strada comunale di Monte li Rossi in direzione NORD-EST fino all'incrocio con la strada comunale di Rubbiano e si percorre quest'ultima in direzione SUD-OVEST toccando la quota 448 fino al punto di incrocio con la strada vicinale di Valcupa. Si imbecca questa strada in direzione SUD fino al punto di incrocio con l'omonimo fosso. Si discende il Fosso di Valcupa fino al punto di incontro con la linea ferroviaria Roma-Ancona, la si percorre in direzione OVEST fino al punto di incontro con la strada comunale di Baiano (q. 312), la si percorre in direzione SUD passando per le quote 334, 378 e 368 fino al punto di incontro con la strada vicinale di Valle Marina. Si percorre detta strada in direzione SUD fino al punto di incontro con una carrareccia che, procedendo in direzione OVEST, la congiunge con la strada vicinale Scaniata (q. 435). Si percorre quest'ultima in direzione SUD-OVEST fino al punto di incontro con il Fosso di Colle Munnera, si risale detto fosso fino all'incrocio con la mulattiera che, procedendo in direzione SUD-OVEST, lo congiunge con la strada vicinale di Meggiano (q. 504). La si percorre in direzione NORD-OVEST fino al punto di incontro con il Fosso del Caprareccia e si risale quest'ultimo fino al punto di incrocio con il Fosso delle Grotte Fungarie (q. 396). Si percorre il fosso in direzione OVEST fino ad incontrare il Fosso Moceda e lo si risale fino al punto di incontro con il Fosso di Costa Gagliarda. Si risale quest'ultimo fino al punto di incontro con la strada vicinale di Builano e la si percorre in direzione OVEST fino ad incontrare la strada comunale di Rapicciano (q. 458). La si percorre in direzione NORD fino ad incontrare la strada vicinale delle Fontanelle, si percorre quest'ultima in direzione SUD-OVEST fino al punto di incontro con il Fosso di Valle Cupera e lo si segue in direzione NORD-OVEST fino al punto di incontro con il Torrente Marroggia. Lo si risale in direzione NORD toccando la quota 352 fino al punto di incontro con la strada comunale di Arezzo, qui si imbecca la strada che, procedendo verso NORD-OVEST, si incrocia con il Fosso dell'Acquasanta e proseguendo in direzione NORD arriva fino alla strada comunale di Acquasparta. La si percorre in direzione EST fino ad imboccare la strada comunale di San Gregorio che, procedendo verso NORD giunge all'incrocio con il Fosso di Ocenelli. Lo si risale toccando le quote 350-357 e 381 e qui si imbecca in direzione EST la strada vicinale della Macchia Piantata toccando quota 337 e la si prosegue in direzione NORD, toccando le quote 389 e 399, fino al punto di incrocio con la strada comunale di Roselli (q. 366) e si percorre quest'ultima in direzione NORD-OVEST toccando le quote 377-414-429 e 458. Qui si imbecca la strada delle Lame che procedendo in direzione EST incontra il Fosso di Ciliano, lo si risale fino all'incrocio con la strada di Villa Mane e si percorre quest'ultima in direzione OVEST, toccando quota 473, fino al punto di incrocio con il Fosso della Rena (q. 413). Lo si percorre in direzione NORD-EST fino a q. 372, dove si imbecca la strada che procedendo verso NORD-EST si incrocia con il Fosso di Caciolfo. Lo si risale toccando quota 331 fino all'incrocio con la strada che, procedendo in direzione NORD, porta alla strada comunale di MonteMartano (q. 420). La si percorre in direzione OVEST fino al punto di incrocio con la strada che, procedendo prima in direzione NORD e poi in direzione NORD-OVEST, attraversa il Colle San Paolo fino ad incrociare il Fosso del Boschetto. Lo si risale fino alla confluenza con il Fosso di Rovicciano, per poi risalire quest'ultimo fino al confine amministrativo tra il Comune di Spoleto ed il Comune di Giano dell'Umbria. Si prosegue lungo tale confine in direzione NORD fino al punto di incontro con il confine amministrativo del Comune di Castel Ritaldi. Si prosegue in direzione NORD lungo il confine amministrativo tra il Comune di Castel Ritaldi ed il Comune di Giano dell'Umbria fino al punto di incrocio con la strada comunale Castel Ritaldi-Colle del Marchese. La si percorre in direzione SUD-EST toccando quota 441 fino all'incrocio con la strada comunale di Casa Stendardo (q. 452) e si imbecca quest'ultima in direzione NORD fino all'incrocio con la strada comunale San Martino (q. 429). La si percorre prima in direzione EST e poi in direzione NORD, toccando le quote 402-403 e 378, fino all'abitato di Colle San Lorenzo e si prosegue in direzione NORD fino al confine amministrativo tra il Comune di Castel Ritaldi ed il Comune di Montefalco.

Si prosegue lungo tale confine in direzione OVEST fino al punto di incontro con il confine amministrativo del Comune di Giano dell'Umbria. Si prosegue in direzione NORD-OVEST lungo il confine amministrativo tra il Comune di Giano dell'Umbria ed il Comune di Montefalco fino al punto



di incontro con il confine amministrativo del Comune di Gualdo Cattaneo (q. 335). Si prosegue in direzione NORD lungo il confine amministrativo tra il Comune di Gualdo Cattaneo ed il Comune di Montefalco fino al punto di incontro con il confine amministrativo del Comune di Bevagna (q. 279). Si prosegue in direzione NORD-EST lungo il confine amministrativo tra il Comune di Bevagna ed il Comune di Montefalco fino al punto di incontro con il confine amministrativo del Comune di Foligno. Si prosegue in direzione SUD-EST lungo il confine amministrativo tra il Comune di Foligno ed il Comune di Montefalco fino al punto di incontro con la strada comunale Montefalco-Foligno. Si percorre detta strada in direzione NORD-EST, fino all'incrocio con la strada vicinale del Topino (q. 213); si percorre detta strada fino al suo ricongiungimento con la S.P. n. 444 (q. 216) e da qui si giunge all'incrocio con la strada vicinale di San Biagio. La si imbecca in direzione SUD-EST, passando per quota 215, fino a giungere all'incrocio con la strada comunale di Sterpete (q. 216). Si percorre la suddetta strada in direzione SUD fino all'incrocio con la strada vicinale del Casone, si prosegue per quest'ultima passando per la quota 210 fino all'incrocio con la strada vicinale di Case Vecchie. La si percorre in direzione EST fino ad arrivare al punto di intersezione con la linea ferroviaria Roma-Ancona (q. 210) e si segue il tracciato ferroviario in direzione SUD fino al confine amministrativo tra il Comune di Foligno ed il Comune di Trevi (q. 210). Si procede in direzione EST lungo tale confine, passando per le quote 215-222 e 233 fino a giungere al punto di intersezione con la strada che, procedendo in direzione SUD lo congiunge con la strada vicinale Forche. La si imbecca in direzione SUD fino all'incrocio con la S.P. n. 425 (q. 262), si percorre la Provinciale in direzione SUD-EST, passando per le quote 294 fino a quota 330. Qui si imbecca la strada che procede in direzione NORD-EST fino al punto di incontro con la S.P. n. 425 (q. 392). Si prosegue sulla stessa in direzione SUD passando per le quote 390-387-390-400 e 420 fino a giungere alla città di Trevi (q. 412). Si prosegue costeggiando ad EST il centro storico di Trevi e ci si ricongiunge con la S.P. n. 425, la si imbecca in direzione EST fino al punto di incrocio con la strada comunale Bovara-Trevi, si prende quest'ultima in direzione SUD, passando per le quote 331 e 326 fino all'incrocio con l'altro ramo della S.P. n. 425, nei pressi dell'abitato di Croce di Bovara. Si procede lungo la Provinciale fino all'incrocio con la strada comunale Pigge-Chiesa Tonda, la si imbecca in direzione EST per poi proseguirla in direzione SUD fino all'innesto al Km 139 con la S.S. n. 3 "Flaminia" (q. 221). Si percorre la Statale in direzione SUD attraversando il confine amministrativo tra il Comune di Trevi ed il Comune di Campello sul Clitunno e passando per le quote 233-236 e 228 fino a giungere all'incrocio con la S.P. n. 458 (q. 228). Si percorre la Provinciale fino a quota 233, dove si imbecca la strada comunale del Cerasolo, si segue quest'ultima in direzione SUD-EST e poi in direzione NORD fino all'incrocio con il Fosso delle Cozze. Si risale detto fosso in direzione NORD-EST fino alla sua intersezione con la strada comunale di Campello Alto (q. 487). Si imbecca la strada in direzione SUD fino ad arrivare alla strada comunale da Lenano a Campello Alto (q. 496) attraverso la quale ci si ricongiunge con la S.P. n. 458. Si percorre la Provinciale attraversando l'abitato di Lenano e lambendo a NORD quello di Carvello per poi proseguire in direzione EST fino a quota 461, qui si percorre la Provinciale in direzione SUD-OVEST passando per la quota 435 fino all'incrocio con la strada comunale di Silvignano e Poreta (q. 386). Quest'ultimo tratto rappresenta anche il confine amministrativo tra il Comune di Campello sul Clitunno ed il Comune di Spoleto. Tale confine si attraversa imboccando la suddetta strada comunale in direzione SUD-OVEST per poi giungere all'incrocio con la strada vicinale del Matuticcio. La si percorre in direzione SUD-EST fino all'incrocio con la strada vicinale del Colle (q. 391), si prende quest'ultima in direzione OVEST fino all'incrocio con la strada vicinale di Costa Amara, percorrendo la quale in direzione SUD si arriva alla strada vicinale di Poreta. La si imbecca in direzione NORD-OVEST fino all'incrocio con la strada comunale di Silvignano e Poreta, la si percorre in direzione SUD-OVEST fino all'incrocio con la strada vicinale Poretana (q. 309). Si prende quest'ultima in direzione SUD fino all'incrocio con la strada vicinale del Palazzaccio (q. 339), percorrendo la quale in direzione EST si giunge all'intersezione con il Fosso della Spina (q. 378) per poi proseguire in direzione SUD-EST fino all'incrocio con la S.P. n. 459 (q. 384). Si imbecca la strada vicinale di Poreta in direzione SUD-EST passando per quota 426, fino all'incrocio con la strada vicinale del Rocolo, la si percorre in direzione SUD-OVEST fino all'incrocio con la strada comunale di Bazzano Inferiore e Superiore. (q. 521). Si percorre quest'ultima in direzione SUD fino a q. 447 e poi in direzione EST, passando per le quote 409 e 399, fino all'incrocio con la strada vicinale Eggi-Bazzano di Sotto (q.



367). Si percorre detta strada in direzione SUD-OVEST e poi in direzione SUD fino all'intersezione con il Fosso dei Fringuelli (q. 322). Si risale il Fosso fino a quota 345 dove si imbocca in direzione SUD-OVEST la strada che costeggia a SUD-EST l'abitato di Eggi fino alla confluenza con il Fosso dei Renacci. Lo si risale in direzione SUD fino all'incrocio con la mulattiera che, passando per la quota 370 si ricollega al tracciato della vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia a quota 468. Si prosegue lungo il tracciato della vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia, toccando le quote 443-425-396 e 338, fino a ritornare al punto di incontro con la S.S. n. 3 "Flaminia" (q. 321).

Articolo 4 Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le relative caratteristiche. Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati all'interno dei confini descritti nell'art. 3.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e/o generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti specializzati dovranno avere una densità minima di 3000 ceppi per ettaro. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente:

Anno di produzione	Produzione uva Tonn/Ha
I e II anno vegetativo	0%
III anno vegetativo	50% della produzione prevista
dal IV anno vegetativo	100% della produzione prevista

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Spoleto" non deve essere superiore a quella riportata nella tabella seguente.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Spoleto" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari a quello riportato nella tabella seguente.

Tipologia	Produzione massima tonn/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
Trebbiano Spoletino	11	11,00
Trebbiano Spoletino Riserva	11	12,00
Trebbiano Spoletino Spumante	12	10,00
Trebbiano Spoletino Passito	11	14,00 dopo l'appassimento

Le rese unitarie delle "piantate maritate" non possono superare in ogni caso Kg 50 per pianta.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Spoleto" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa di uva in vino. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.



Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, appassimento, invecchiamento ed imbottigliamento dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tali operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione delimitata dall'art. 3 e comunque negli ambiti territoriali dei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spoleto, Trevi, mediante autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Regione Umbria, a condizione che ciascuna Ditta interessata presenti apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare che le predette operazioni, per i vini a IGT Umbria da Trebbiano spoletino, siano state effettuate almeno nei 3 anni precedenti all'istituzione della Denominazione di Origine Controllata "Spoleto" avvenuta con D.M. 27/06/2011.

Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite dalla vigente normativa nazionale.

La tipologia spumante appartenente alla categoria "vino spumante di qualità" può essere spumantizzato con metodo Charmat e Classico.

Per l'appassimento delle uve è consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata.

Nella fase di vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per le tipologie Trebbiano Spoletino e Trebbiano Spoletino Riserva è consentita la macerazione sulle bucce.

È consentito l'affinamento e la vinificazione in legno.

Il vino a denominazione di origine controllata "Spoleto" Riserva deve essere immesso al consumo a partire dal 1° maggio del secondo anno successivo a quello di vendemmia solo dopo aver trascorso un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi, di cui almeno 3 in bottiglia.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia di vino "Spoleto". Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Spoleto"; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione della tipologia Trebbiano spoletino passito non deve superare il 40%.

È consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Spoleto" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Spoleto" Trebbiano spoletino

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico;


odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, fresco, talvolta acidulo;

titolo alcolometrico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.



“Spoleto” Trebbiano spoletino riserva

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, fresco, talvolta acidulo;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Spoleto” Trebbiano spoletino spumante

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, fresco, talvolta acidulo;

spuma: fine e persistente;

titolo alcolometrico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Spoleto” Trebbiano spoletino passito

colore: giallo dorato tendente all’ambrato;

odore: intenso, etereo, con sentori di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato;

titolo alcolometrico totale minimo: 17,00% vol di cui svolti 14,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Articolo 7

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Spoleto”, le specificazioni di tipologia Trebbiano spoletino, Trebbiano spoletino passito, Trebbiano spoletino riserva e Trebbiano spoletino spumante devono figurare al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” ed essere scritti in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine “Spoleto”, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. È vietato usare, insieme alla denominazione di origine controllata “Spoleto”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “extra”, “fine” e similari.

È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino DOC “Spoleto” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve ad eccezione della tipologia “Trebbiano spoletino spumante” per la quale è facoltativa.

Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art’1 è consentito l’uso del nome geografico più ampio Umbria, ai sensi dell’art. 29, comma 6 della legge 238/2016. Il nome Umbria deve essere separato dal nome geografico della denominazione e della menzione “Denominazione di Origine Controllata”. I caratteri del nome Umbria devono avere un’altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Spoleto e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

Articolo 8

Confezionamento



I vini a denominazione di origine controllata “Spoleto”, per l'immissione al consumo, devono essere confezionati in bottiglie di vetro aventi un non superiore a 18 litri, chiuse con i sistemi previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.

Per la tipologia spumante è consentito soltanto l'utilizzo di tappo in sughero.

La bottiglia di colore bianco è ammessa esclusivamente per la tipologia passito, per la quale è obbligatorio il tappo in sughero naturale raso bocca.

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

La Denominazione di Origine Controllata “SPOLETO” comprende parzialmente i territori amministrativi dei comuni di *Campello sul Clitunno*, *Castel Ritaldi*, *Foligno*, *Montefalco*, *Spoleto* e *Trevi*.

La superficie coperta dalla denominazione è di circa 23.600 ettari, il territorio è per la maggior parte pianeggiante, attraversato dal fiume “Clitunno” e da numerosi torrenti e affluenti. L'altitudine del territorio interessato è compresa tra i 200 ed i 550 mt s.l.m. Nella parte centrale della valle si rilevano paesaggi sulle alluvioni fluviali e sui depositi fluvio-lacustri, caratterizzati da suoli che hanno una tessitura franco-sabbioso-argillosa o franco-limoso-argillosa con scarso scheletro, sono profondi, ben drenati, a reazione subalcalina.

Nella zona ad Est della valle si riscontrano paesaggi su depositi fluvio-lacustri plio-pleistocenici caratterizzati da suoli derivati da sedimenti argillosi o argillo-sabbiosi, profondi e calcarei; e paesaggi sui depositi prevalentemente marnosi, caratterizzati da suoli che presentano una tessitura piuttosto variabile che può essere franco-limoso-argillosa con moderati contenuti di scheletro sulle marne, o franca con maggiori quantità di frammenti grossolani sulle arenarie.

Nella zona ad Ovest della valle si riscontrano paesaggi sui depositi detritico-colluviali, caratterizzati da suoli ricchi di frammenti grossolani, calcarei a tessitura variabile, a seconda della natura della roccia madre, da franco-sabbioso-argillosa ad argillosa, debolmente umiferi e dotati di elevata profondità, scarsa ritenuta idrica ed eccessivo drenaggio; e paesaggi collinari sui substrati calcarei, caratterizzati da suoli formati per dissoluzione di carbonati e liberazione di materiali rossastri costituiti essenzialmente da argille ed ossidi di ferro, con spessore generalmente ridotto, con tessitura limosa o limoso-argillosa, scheletro scarso e a reazione neutra o subacida.

Il clima della valle è fortemente influenzato dai rilievi che costeggiano la vallata. L'Appennino Umbro-Marchigiano ad oriente infatti fa sì che i venti dominanti siano quelli dei quadranti occidentali.

Le precipitazioni raggiungono mediamente gli 800 mm annui, valore superiore alla media regionale di circa il 9%.

In base ai caratteri di piovosità e temperatura ed alla loro distribuzione annuale, il clima della valle viene definito temperato con estate secca, analogo quindi al clima Mediterraneo. Recentemente si sono verificati cambiamenti climatici che portano ad una riduzione dei giorni di gelo e ad una riduzione dell'escursione termica.

Tali caratteristiche avvantaggiano sicuramente la coltivazione della vite, infatti durante l'inverno sono quasi scongiurati i rischi di gelate mentre la stagione estiva fornisce le condizioni ottimali per una completa maturazione dell'uva.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

La vocazione vitivinicola di Spoleto viene da lontano e la viticoltura, pur tra gli alti e bassi che contraddistinguono l'uso agricolo dei suoli, ha accompagnato da sempre la presenza e le attività degli uomini nella valle spoletana.

Se Plinio il Vecchio e Columella segnalano diversi ceppi di viti umbre (*l'Hirtiola*, la *Babanica*, la *Palmensis*), è Marziale, nel primo secolo dopo Cristo, a citare per la prima volta **il vino di Spoleto** e a paragonarlo al Falerno:



Nel II secolo dopo Cristo anche l'erudito greco Ateneo, informandoci che i vini dell'Italia meridionale e centrale erano ben conosciuti e distinti, esalta l'annoso vino di Spoleto, *soave, di color simile all'oro*.

Nelle epoche successive, la coltivazione e il commercio del vino nella valle di Spoleto, come nelle altre realtà comunali che oggi sono interessate ad acquisire la denominazione di origine controllata «Spoleto», ha sempre avuto una importanza notevole nell'economia locale.

Nel XIX secolo il vitigno viene così descritto; il *Trebbiano chiamato nelle altre plaghe dell'Umbria lo Spoletino*, è il vitigno più coltivato nella pianura spoletana e il preferito dagli agricoltori per le sue buone qualità.

Il fatto che venisse denominato *Spoletino* dimostra che già tra l'Ottocento e il Novecento era presente una tradizione autoctona del vitigno e che questa fosse riconosciuta dall'esterno in quanto vitigno robustissimo e resistentissimo alle malattie crittogamiche, in specie alla peronospora; ama terreni di piano, profondi, fertili, freschi, ma produce bene anche in collina. I suoi tralci sono di mediocre grossezza ad interno di lunghi, le foglie piuttosto piccole. I grappoli hanno una forma caratteristica, cilindrica, con ingrossamento alle due estremità; sono piccoli, con acini discretamente serrati a buccia durissima; se maturati bene assumono un bellissimo color d'oro; ma la maturazione si compie molto tardivamente, alla fine di settembre. La pianta preferisce la potatura lunga e vuole molto sfogo nei tralci; si adatta bene alla formazione delle tese che sono quei tralci lunghi che collegano un albero con un altro. La valorizzazione e la tutela del vitigno Trebbiano Spoletino ha lo scopo di interrompere, la pericolosa diminuzione del patrimonio vitivinicolo dell'areale.

Il territorio legato alla denominazione presenta elevate potenzialità dal punto di vista economico che, se sfruttate in maniera corretta, apporterebbero sicuramente un ulteriore sviluppo. Tutto ciò dovuto anche alle caratteristiche proprie della "Valle Spoletana": il suo paesaggio, le tante località ricche di arte, cultura e legate a gloriosi passati storici, unitamente alla genuinità della cucina tipica umbra. Una prospettiva di crescita sia avvalorata dal gran numero di elementi legati al territorio che ne assicurano il buon funzionamento, quali la grande potenzialità imprenditoriale delle singole aziende, le grandi caratteristiche qualitative del prodotto il contesto ambientale e gli eventi artistici di risonanza mondiale che collegati in maniera sempre maggiore al turismo, assicureranno la creazione di canali commerciali privilegiati.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Le origini del Trebbiano spoletino non sono note, tuttavia, in assenza di riscontri oggettivi che evidenzino la sua presenza in altri luoghi anche della stessa Umbria si può ritenere originario e autoctono del territorio delimitato. Tale affermazione è convalidata anche dalle minuziose indagini condotte con i progetti di selezione clonale e di salvaguardia delle risorse genetiche effettuate nel periodo 1980 - '85 finalizzate al reperimento di viti piantate nella prima metà del '900. Il Trebbiano spoletino è dotato di notevole vigoria per cui nei terreni dotati di buona fertilità naturale non sopporta eccessive fittezze sulla fila. Si presta ad essere allevato a cordone speronato, in tal caso la fertilità delle gemme basali aumenta sensibilmente raggiungendo valori di 1,1-1,2 che può essere considerato ottimale per contenere le rese unitarie considerando il peso medio del grappolo piuttosto elevato. Dalle prime osservazioni è emerso che il Trebbiano spoletino rispetto agli altri vitigni ed anche nei confronti del Trebbiano toscano aveva una prerogativa molto interessante ovvero la capacità di mantenere un livello acidico più elevato che si conservava anche con concentrazioni zuccherine elevate. Per quanto riguarda la fenologia germoglia tardivamente quindi è meno suscettibile alle gelate primaverili, fiorisce in epoca intermedia, invaiatura e maturazione sono piuttosto tardive. La buccia dell'acino è piuttosto spessa e consistente che, nonostante la compattezza del grappolo, si riflette favorevolmente sulla resistenza nei confronti dell'oidio e della botrite non solo in vigneto ma anche nell'appassimento in fruttai.

Una ventina di anni addietro il prezzo delle uve era particolarmente penalizzante, ma da quando, con il lavoro di selezione e i risultati delle prove di vinificazione, si è prestata più attenzione alle sue potenzialità enologiche e si è verificata un'inversione di tendenza. Ha il vantaggio, a differenza di molti altri vitigni bianchi (es. Grechetto, Trebbiano toscano) di garantire un'acidità totale, in prevalenza tartarica (7.0-7.7 g/l) abbinata a quella malica (3.70-4.20 g/l), molto stabile che si mantiene sino alla



vendemmia su valori medi superiori dei 9 g/l. Sono quantitativi che risultano nettamente superiori a quelli di altri vitigni che normalmente vengono utilizzati per la produzione di vini mousseux, come Verdicchio o Chardonnay che arrivano a circa 7.0 g/l, o il più noto Pinot bianco che si limita a soli 6.5 g/l (Antaras ed altri, l.c.). La quantità di sostanze polifenoliche è piuttosto alta (1.20- 1.40 g/l) pertanto il vino tenderebbe ad ossidarsi facendo emergere quei sentori di fieno secco e di amarognolo. Con il controllo delle temperatura di fermentazione, il mancato contatto con l'aria, insieme ad altre tecniche di cantina, si è ottenuto un vino interessante per il fruttato fine, prolungato di fiori freschi, per la freschezza che si amalgama con la struttura, per il gusto di frutta matura, persistente, con retrogusto leggermente amarognolo che non disturba.

C) *Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).*

Tutto il territorio compreso entro i confini individuati per la Denominazione di Origine Controllata "Spoleto" dimostrano:

Che la morfologia del territorio e le caratteristiche dei suoli consentono di ottenere prodotti di buona qualità ed uniformità quali vini bianchi e vino passito.

Che i vitigni coltivati sono generalmente quelli tradizionali: Trebbiano e Grechetto; non mancano comunque vitigni autorizzati per la provincia di Perugia.

Le tipologie sono quelle previste dal Disciplinare ed assumono particolare importanza per la valorizzazione delle produzioni esistenti ed al medesimo tempo dare interesse a tutte le altre attività del comprensorio della Valle ed ai territori limitrofi.

L'aumento delle cantine che si sono dedicate alla vinificazione dell'I.G.T. UMBRIA Trebbiano Spoletino, denota forte interesse commerciale per il vino in questione.

Infine il terreno, il clima, la base ampelografica, le modalità tecniche di coltivazione ed enologiche, del territorio attualmente interessato, risultano uniformi e costanti nel tempo.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero – sezione Controlli.



DOCUMENTO UNICO

‘Spoleto’

Numero di riferimento UE: DRAFT-PDO-IT-A0848-AMD-STD_MSD - -

1. Denominazione/denominazioni

Spoleto

2. Tipo di indicazione geografica☒ DOP☐ IGP☐ IG**3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata**

Italia

4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Vino

5. Vino spumante di qualità

6. Descrizione del vino o dei vini**Prodotto vitivinicolo**

“Spoleto” Trebbiano spoletino

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico

Aroma

odore: vinoso, caratteristico



Sapore

sapore: secco, fresco, talvolta acidulo

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	5,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico totale minimo: 11,50% vol

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

Prodotto vitivinicolo

“Spoleto” Trebbiano spoletino riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**


colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso

Aroma

odore: vinoso, caratteristico

Sapore

sapore: secco, fresco, talvolta acidulo

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	5,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Prodotto vitivinicolo

“Spoleto” Trebbiano spoletino spumante

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli

spuma: fine e persistente

Aroma


odore: vinoso, caratteristico

Sapore

sapore: secco, fresco, talvolta acidulo

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	6,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico totale minimo: 11,00% vol

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

Prodotto vitivinicolo

“Spoleto” Trebbiano spoletino passito

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: giallo dorato tendente all'ambrato

Aroma

odore: intenso, etereo, con sentori di frutta matura

Sapore


sapore: ampio e vellutato

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-



Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico totale minimo: 17,00% vol di cui svolti 14,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

7. Pratiche di vinificazione

7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Rese piante "maritate"

Tipo di pratica enologica

Pratica culturale

Descrizione

Le rese unitarie delle "piantate maritate" non possono superare in ogni caso Kg 50 per pianta.

7.2. Rese massime:

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Trebbiano Spoletino

Resa massima:

Resa massima:	11,000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro



Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Trebiano Spoletino Spumante

Resa massima:

Resa massima:	12,000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Spoleto Trebbiano Spoletino Passito

Resa massima:

Resa massima:	11,000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Trebiano Spoletino Riserva

Resa massima:

Resa massima:	11,000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Italia - Trebbiano spoletino B.

9. Definizione concisa della zona geografica delimitata

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Spoleto” devono essere prodotte all’interno della zona descritta nel disciplinare di produzione, che comprende l’intero territorio del comune di Montefalco e parte dei territori comunali di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Spoleto e Trevi.

10. Legame con la zona geografica**Categoria di prodotto vitivinicolo**

1. Vino

Sintesi del legame

Il territorio è per la maggior parte pianeggiante, attraversato dal fiume “Clitunno” e da numerosi torrenti e affluenti. L’altitudine del territorio interessato è compresa tra i 200 ed i 550 mt s.l.m. con un clima fortemente influenzato dai rilievi che costeggiano la vallata. L’Appennino Umbro-Marchigiano ad oriente infatti fa sì che i venti dominanti siano quelli dei quadranti occidentali. Le precipitazioni raggiungono mediamente gli 800 mm annui (Clima temperato con estate secca). Le origini del Trebbiano spoletino non sono note, ma si può certamente ritenere originario e autoctono del territorio delimitato, vista la sua coltivazione di certo verificabile già dal XIX° secolo.

Categoria di prodotto vitivinicolo

5. Vino spumante di qualità

Sintesi del legame

Il territorio è per la maggior parte pianeggiante, attraversato dal fiume “Clitunno” e da numerosi torrenti e affluenti. L’altitudine del territorio interessato è compresa tra i 200 ed i 550 mt s.l.m. con un clima fortemente influenzato dai rilievi che costeggiano la vallata. L’Appennino Umbro-Marchigiano ad oriente infatti fa sì che i venti dominanti siano quelli dei quadranti occidentali. Le precipitazioni raggiungono mediamente gli 800 mm annui (Clima temperato con estate secca). Le origini del Trebbiano spoletino non sono note, ma si può certamente ritenere originario e autoctono del territorio delimitato, vista la sua coltivazione di certo verificabile già dal XIX° secolo.

11. Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Utilizzo nell’etichettatura e presentazione dei vini del nome geografico più ampio “Umbria”

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Nell’etichettatura e presentazione dei vini è consentito l’uso del nome geografico più ampio Umbria.

Il nome Umbria deve essere separato dal nome geografico della denominazione e della menzione “Denominazione di Origine Controllata”.

I caratteri del nome Umbria devono avere un’altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Spoleto e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762>



DECRETO 18 luglio 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 17 al 19 aprile 2025.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 2023, recante le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 4690 del 7 luglio 2025, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 17 al 19 aprile 2025 nella Provincia di Pavia;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità
degli eventi atmosferici*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Pavia:

piogge alluvionali dal 17 al 19 aprile 2025; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di: Bastida Pancarana, Belgioioso, Ceranova, Frascarolo, Mezzana Rabattone, San Zenone al Po, Val di Nizza, Zerbo; piogge alluvionali dal 17 al 19 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di: Bagnaria, Cecima, Montesegale, Monticelli Pavese, Mortara, Palestro, Val di Nizza, Zinasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

25A04177

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 101510 del 12 novembre 2024, che ha disposto per il 14 novembre 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 101510 del 12 novembre 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2024, emessi con decreto n. 101510 del 12 novembre 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 2,695%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,340.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 97,340.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 2,197% e a 3,694%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04232

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 75 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 9527 del 26 febbraio 2025, che ha disposto per il 28 febbraio 2025 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a settantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 9527 del 26 febbraio 2025 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2025, emessi con decreto n. 9527 del 26 febbraio 2025, il rendimento medio ponderato dei B.O.T.

a settantacinque giorni è risultato pari a 2,448%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,493.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 96,530.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 1,949% e a 3,447%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04233

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 26931 dell'11 giugno 2025, che ha disposto per il 13 giugno 2025 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 26931 dell'11 giugno 2025 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 giugno 2025, emessi con decreto n. 26931 dell'11 giugno 2025, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni è risultato pari a 1,983%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,034.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato, è pari a 98,034.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 1,484% e a 2,982%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04234



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2025.

Criteri di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, per l'anno 2024.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-bis il quale prevede che, nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;

Visto l'art. 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un Osservatorio per la valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173;

Visto altresì il decreto ministeriale del 3 gennaio 2024 recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e in particolare l'art. 1, comma 133, con cui l'Osservatorio medesimo, di cui al citato decreto-legge n. 158 del 2012, è stato trasferito presso il Ministero della salute;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e in particolare l'art. 1, comma 946 che così recita: «Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patolo-

gico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

Visto il parere tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. MEF - GAB n. 57810 del 24 dicembre 2024, con il quale non sono state formulate osservazioni ai fini dell'ulteriore seguito dell'iter dello schema di decreto del Ministro della salute di riparto del Fondo GAP per l'anno 2024;

Visto, altresì, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 2/CSR del 9 gennaio 2025);

Tenuto conto che l'art. 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha soppresso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

Considerato che l'art. 1, comma 373, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ha abrogato il comma 133 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerato, altresì, che l'art. 1, comma 374, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ha abrogato il comma 946 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, inoltre, che l'art. 1, comma 367, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ha previsto che «conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge»;

Considerato che la suddetta legge è entrata in vigore in data 1° gennaio 2025 e che, pertanto, non è stato possibile concludere il procedimento di adozione del decreto di riparto del Fondo GAP per l'annualità 2024, a far data dal 1° gennaio 2025;

Vista la legge 28 febbraio 2025, n. 20, che ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 1° marzo 2025, n. 50;

Considerato che la suddetta legge 28 febbraio 2025, n. 20 ha inserito nel citato decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 l'art. 6-ter (Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico), con il quale è stata apportata la modifica all'articolo 1, comma 367, quarto periodo, della



legge 30 dicembre 2024, n. 207, inserendo dopo le parole «già adottati» le parole «o il cui procedimento di adozione risulti già avviato»;

Considerato che il procedimento di adozione del decreto di riparto del Fondo GAP per l'annualità 2024 era stato già avviato;

Visto il decreto di impegno n. 14848 del 5 dicembre 2024, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 10 dicembre 2024 al nr. 734, con il quale è stata autorizzata la somma di euro 44.000.000,00 sul capitolo 4386 polizia giudiziaria 1, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo, attraverso il trasferimento delle quote del Fondo per il gioco d'azzardo patologico alle Regioni, annualità 2024, come ripartito nello schema di decreto di riparto;

Visto l'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», operata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per effetto del quale le Province autonome non partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali;

Visti gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, con i quali sono state introdotte ulteriori misure per contrastare il fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo (DGA);

Visto il decreto del Ministro della salute 16 luglio 2021, n. 136, con il quale è stato adottato il regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP);

Tenuto conto che l'art. 2 del medesimo decreto prevede che: «Le Regioni provvedono a dare attuazione alle linee di azione attraverso l'adozione di misure che, nell'ambito dell'autonomia ad esse riconosciuta, favoriscano l'integrazione tra i servizi pubblici e le strutture private accreditate che erogano prestazioni sociosanitarie, gli enti del Terzo settore e le associazioni di auto-aiuto della rete territoriale locale, potendo prevedere, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche forme di maggiore tutela per la popolazione»;

Visti i decreti del Ministro della salute 23 dicembre 2021, 6 ottobre 2022 e 28 dicembre 2023, con i quali è stato ripartito, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico relativo agli anni 2021, 2022 e 2023 per quote d'accesso;

Considerato necessario provvedere con la dovuta urgenza all'individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le cui risorse, pari ad euro 44.000.000,00, sono iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 4386 dello stato di previsione del Ministero della salute, di provenienza dell'esercizio finanziario 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023 di istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze (SIND);

Tenuto conto che l'iter di attuazione e operatività del decreto SIND inerente al flusso informativo per la rilevazione dell'utenza con disturbo da gioco d'azzardo richiede ancora dei tempi tecnici, al momento non definibili, in quanto non tutte le regioni risultano essere nelle condizioni di poter alimentare il sistema con i dati necessari;

Ritenuto pertanto, di dover continuare ad avvalersi, quale criterio di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, anche per l'anno 2024, del criterio per quote d'accesso, in analogia al Fondo sanitario nazionale;

Tenuto conto che allo stato attuale sono disponibili le quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2023, di cui all'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2023 (Rep. Atti n. 262/CSR), sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale;

Considerato che le risorse di cui all'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, conservate in bilancio, risultano iscritte sul conto dei residui - anno di provenienza 2024 - del capitolo 4386, piano gestionale 1, denominato «Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico» nell'ambito della missione «Tutela della salute» programma «Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali» azione «Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2025;

Ritenuto necessario definire i termini per l'esaurimento della spesa e la presentazione delle rendicontazioni economiche-finanziarie riferite alle annualità, 2022, 2023 e 2024;

Visto il parere tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. MEF - GAB n. 22793 del 22 maggio 2025 e, successivamente, con nota prot. MEF - GAB n. 29873 del 3 luglio 2025;


Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Criterio di riparto Fondo per il gioco d'azzardo patologico, annualità 2024

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo, la somma complessiva di euro 44 milioni di euro iscritta nel conto dei



residui – anno di provenienza 2024 – del capitolo n. 4386 dello stato di previsione del Ministero della salute, concernente il Fondo per il gioco d'azzardo patologico, relativa all'anno 2024, è ripartita tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ragione della quota di accesso, come risultante dalla ripartizione del fabbisogno nazionale standard indistinto per l'anno 2023, riportata nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Art. 2.

Termini di presentazione programmazioni e relazioni tecnico-scientifiche, annualità 2024

1. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della salute la Programmazione per il Fondo GAP anno 2024, in continuità e ad implementazione delle azioni già poste in essere nelle programmazioni del 2021, 2022 e del 2023 nelle aree della prevenzione, cura e riabilitazione, con particolare attenzione agli interventi di prevenzione universale. La programmazione delle attività deve riportare sia le azioni finanziate con il fondo di cui all'art. 1, sia quelle poste in essere o programmate, attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale indistinto, relativo all'anno 2024.

2. La programmazione delle attività di cui al comma 1 contiene:

gli obiettivi da perseguire;

gli indicatori per il monitoraggio delle attività;

la ripartizione delle risorse finanziarie tra i soggetti attuatori individuati;

i nominativi dei referenti scientifico/amministrativo.

3. Il Ministero della salute, entro i sessanta giorni successivi, verifica che la programmazione delle attività di cui al comma 1 contenga i requisiti del comma 2.

4. Entro il 30 marzo 2026, le regioni presentano una relazione tecnico-finanziaria, a cura dei referenti scientifico e amministrativo sullo stato di attuazione delle attività relative alle annualità 2021, 2022 e 2023 al Ministero della salute che illustra le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti rispetto a quanto programmato, corredata da una scheda finanziaria di cui al format ministeriale già utilizzato per le precedenti annualità.

5. Il Ministero della salute, entro i sessanta giorni successivi, valuta la relazione di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute provvede all'erogazione alle regioni delle risorse del Fondo GAP relative all'anno 2024, così come ripartite ai sensi dell'art. 1, in caso di verifica positiva, ai sensi del comma 3, di contestuale realiz-

zazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi programmati nelle annualità 2021, 2022 e 2023, nonché della rendicontazione della spesa nei seguenti termini:

almeno 80% delle risorse del Fondo GAP dell'annualità 2021;

almeno 50% delle risorse del Fondo GAP dell'annualità 2022;

almeno 20% delle risorse del Fondo GAP dell'annualità 2023.

Art. 3.

Termini finali esaurimento della spesa e presentazioni rendicontazioni economico-finanziarie connesse alle attività, annualità 2021, 2022, 2023, 2024.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, i termini di esaurimento della spesa connessa alle attività, suddivisa per le annualità di riferimento, sono così individuati:

Annualità 2021: entro e non oltre la data del 31 dicembre 2027;

Annualità 2022: entro e non oltre la data del 31 dicembre 2028;

Annualità 2023: entro e non oltre la data del 31 dicembre 2029;

Annualità 2024: entro e non oltre la data del 31 dicembre 2030.

2. Entro e non oltre sessanta giorni dai succitati termini di esaurimento della spesa, le regioni inviano le rendicontazioni economico-finanziarie, corredate da una scheda finanziaria di cui al format ministeriale riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le regioni si impegnano a restituire le somme ricevute dal Ministero e non spese entro i termini stabiliti al comma 1. Le modalità e le tempistiche per la restituzione delle somme non spese saranno comunicate dal Ministero della salute con richiesta formale di restituzione delle stesse.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 10 luglio 2025

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 901



Tabella 1

Ripartizione Fondo per il gioco d'azzardo patologico

(art. 1, comma 946 L. 28 dicembre 2015, n. 208)

REGIONI	Quote accesso FSN (2023)	Annualità Fondo GAP 2024
PIEMONTE	7,33%	3.224.970,33
VALLE D'AOSTA	0,21%	92.343,71
LOMBARDIA	16,72%	7.356.989,34
BOLZANO (*)	0,87%	383.453,15
TRENTO (*)	0,90%	397.986,69
VENETO	8,20%	3.608.443,31
FRIULI	2,07%	908.640,42
LIGURIA	2,65%	1.166.408,01
EMILIA ROMAGNA	7,51%	3.305.797,79
TOSCANA	6,30%	2.772.445,40
UMBRIA	1,48%	651.429,18
MARCHE	2,55%	1.121.172,33
LAZIO	9,61%	4.230.181,05
ABRUZZO	2,18%	959.540,59
MOLISE	0,51%	222.318,94
CAMPANIA	9,32%	4.100.281,06
PUGLIA	6,65%	2.926.468,21
BASILICATA	0,92%	405.734,20
CALABRIA	3,14%	1.379.991,12
SICILIA	8,13%	3.578.900,45
SARDEGNA	2,74%	1.206.504,71
TOTALE		44.000.000,00

(*) Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 1, comma 2.



ALLEGATO 2 - FORMAT RENDICONTAZIONE -

Carta Intestata dell'Ente

RENDICONTAZIONE FONDO GAP – ESAURIMENTO SPESA 2021-2022-2023-2024

Tabella spesa 2021

Quota Fondo GAP assegnata da Decreto 2021 (1)	Importo trasferito Fondo GAP 2021 dalla Regione ai soggetti attuatori (allegare delibera regionale)	Percentuale di erogazione del Fondo GAP 2021 ai soggetti attuatori (%)	Elenco soggetti attuatori	Importo speso da ciascun soggetto attuatore e totale complessivo (euro)	Percentuale spesa da ciascun soggetto attuatore e totale percentuale complessiva (%)	Estremi documentazione giustificativa (quietanza e data)	Eventuale somma residua (1-2)
TOTALE							

Luogo e data

Responsabile Amministrativo

Dirigente/Direttore regionale

Responsabile Scientifico

Nominativi e firma

Nominativo e firma




Tabella spesa 2022

Quota Fondo GAP assegnata da decreto 2022 (1)	Importo trasferito Fondo GAP 2022 dalla Regione ai soggetti attuatori (allegare delibera regionale)	Percentuale trasferimento Fondo GAP 2022 ai soggetti attuatori (%)	Elenco soggetti attuatori	Importo speso da ciascun soggetto attuatore e totale complessivo (euro)	Percentuale spesa da ciascun soggetto attuatore e totale percentuale complessiva (%)	Estremi documentazione giustificativa (quietanza e data)	Eventuale somma residua (1-2)
TOTALE							

Luogo e data

Responsabile Amministrativo

Dirigente/Direttore regionale

Responsabile Scientifico

Nominativi e firma

Nominativo e firma




Tabella spesa 2023

Quota fondo Gap assegnata da decreto 2023 (1)	Importo trasferito Fondo GAP 2023 dalla Regione ai soggetti attuatori (allegare delibera regionale)	Percentuale trasferimento Fondo GAP 2023 ai soggetti attuatori (%)	Elenco soggetti attuatori	Importo speso da ciascun soggetto attuatore e totale complessivo (euro)	Percentuale spesa da ciascun soggetto attuatore e totale percentuale complessiva (%)	Estremi documentazione giustificativa (quietanza e data)	Eventuale somma residua (1-2)
TOTALE							

Luogo e data

Responsabile Amministrativo

Dirigente/Direttore regionale

Responsabile Scientifico

Nominativi e firma

Nominativo e firma




Tabella spesa 2024

Quota fondo GAP assegnata da decreto 2024 (1)	Importo trasferito Fondo GAP 2024 dalla Regione ai soggetti attuatori (allegare delibera regionale)	Percentuale trasferimento Fondo GAP 2024 ai soggetti attuatori (%)	Elenco soggetti attuatori	Importo speso da ciascun soggetto attuatore e totale complessivo (euro)	Percentuale spesa da ciascun soggetto attuatore e totale percentuale complessiva (%)	Estremi documentazione giustificativa (quietanza e data)	Eventuale somma residua (1-2)
TOTALE							

Luogo e data

Responsabile Amministrativo

Dirigente/Direttore regionale

Responsabile Scientifico

Nominativi e firma

Nominativo e firma

25A04150



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 17 luglio 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID n. 108, recante «Rifacimento rete tranviaria: sottostazioni elettriche tranviarie, cavi e sezionatori». Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per la fornitura in opera di apparati elettrici da destinare alla rete tranviaria cittadina. Sottostazioni elettriche Nomentana, Piazza d'Armi e Trastevere. (Ordinanza n. 40/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 425-ter, dispone che: «In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresì, in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo del Consiglio del 12 febbraio 2021»;

al comma 427, prevede, fra l'altro, che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la rea-

lizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

al comma 427-bis, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la conferenza di servizi prevista dall'art. 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'art. 113-bis, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, da ultimo, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi giubilari correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Visti:

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che, all'art. 32, paragrafo 2, lettera c), prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini e le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici»;



il regolamento delegato UE n. 2023/2496 del 15 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori speciali degli appalti;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto semplificazioni);

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto semplificazioni *bis*);

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni che:

all'art. 1, comma 1, stabilisce che: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza»;

all'art. 14 declina le soglie di rilevanza europea e i metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti;

all'art. 49 prevede il principio di rotazione degli affidamenti, con riferimento alle sole procedure afferenti ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;

all'art. 141 disciplina le norme applicabili ai settori speciali;

all'art. 155 stabilisce che: «Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformità alle disposizioni della presente parte. Nei soli casi previsti dall'art. 158, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando [Omissis];

all'art. 158 al comma 1, dispone che: «Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dal comma 2 [Omissis]»;

all'art. 158 al comma 2, lettera *d*), statuisce che il ricorso ad una procedura negoziata senza indizione di gara è possibile: «... nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alla stazione appaltante o all'ente concedente...»;

all'art. 158, al comma 3, che dispone che: «Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando al-

meno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art. 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.»;

l'ordinanza del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 Rep. 14 Prot. RM/2620 del 26 marzo 2025;

Richiamato l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che il Commissario straordinario:

a. coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b. agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021;

c. è componente della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021 [Omissis];

e. pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f. fornisce alla società le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 è stato approvato il programma dettagliato degli interventi correlati al Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. Detto programma contempla, tra le altre, un insieme coordinato di opere infrastrutturali finalizzate al potenziamento e all'ottimizzazione del sistema di mobilità pubblica, con particolare riferimento al contesto urbano della città di Roma;

i citati interventi sono orientati a garantire livelli adeguati di efficienza, capacità e resilienza del trasporto pubblico locale, in ragione dell'incremento dei flussi di mobilità generati dagli eventi religiosi e culturali connessi all'Anno giubilare;

nel programma dettagliato è ricompreso l'intervento individuato nell'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID 108 recante «Rifacimento rete tranviaria: sottostazioni elettriche tranviarie, cavi e sezionatori», che conta su una dotazione finanziaria da risorse giubilari per 33,7 mln, per il quale Roma Capitale svolge la funzione di amministrazione proponente e Atac S.p.a. riveste il ruolo di soggetto attuatore;

l'intervento in oggetto riguarda, in particolare, il rinnovo e l'ammodernamento dell'armamento e degli ulteriori componenti infrastrutturali della rete tranviaria della città di Roma. Le attività previste includono la sostituzione dei cavi di alimentazione elettrica e interventi di manutenzione



straordinaria su alcune sottostazioni elettriche (SSE), e precisamente quelle di San Paolo, Nomentana, piazza d'Armi e Trastevere, finalizzati a garantire l'adeguamento tecnologico dell'infrastruttura e a consentire l'introduzione di convogli tranviari di nuova generazione;

Atteso che:

l'intervento prevede sia la riqualificazione delle sottostazioni elettriche (SSE), al fine di garantire la continuità e l'adeguatezza della fornitura di energia elettrica necessaria all'esercizio tranviario, sia la sostituzione di parte dei cavi di potenza distribuiti lungo la rete, con l'obiettivo di migliorare l'affidabilità e l'efficienza del sistema di alimentazione; sono, altresì, previsti interventi sull'armamento tranviario, finalizzati all'efficientamento complessivo della rete e al potenziamento delle condizioni di sicurezza dell'esercizio;

tali obiettivi rivestono carattere strategico in vista del rinnovo del parco veicolare, che prevede la fornitura di 121 nuovi tram, di maggiore capacità e dimensioni rispetto alle vetture attualmente in esercizio, nell'ambito dell'accordo quadro attualmente in vigore con la società CAF;

i nuovi tram sono, difatti, dotati di motori più potenti, che assorbono un maggior consumo di energia, e di peso superiore rispetto alle vetture più vecchie, ragione per la quale l'armamento deve garantire condizioni adeguate al maggior carico dinamico;

il soggetto attuatore, che opera nei settori speciali previsti dal codice di contratti pubblici, con nota prot. 123684 dell'8 luglio 2025, registrata in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/5607, ha rappresentato che l'opera di che trattasi ha accumulato ritardi, di natura non prevedibile, dovuti al completamento dello studio di simulazione dei carichi elettrici sulla rete di alimentazione tranviaria, affidato all'Università Sapienza di Roma, oltre che rallentamenti nella procedura di affidamento al progettista, a causa del prolungamento dei tempi di verifica dei requisiti, indipendenti da ATAC;

con precedente corrispondenza erano state segnalate le medesime criticità riguardo alla SSE di San Paolo e il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 aveva provveduto con l'adozione di una specifica ordinanza commissariale, rep. 14 del 26 marzo 2025, diretta all'accelerazione dei tempi procedurali di gara, consentendo l'affidamento, in tempi celeri, degli appalti per fornitura e posa in opera di materiali, impianti e armamenti da destinare alla rete tranviaria cittadina;

al fine di procedere con l'attuazione dell'intervento in parola in tempi coerenti con la tempistica dettata dal cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore, con medesima nota prot. 123684/2025, ha, pertanto, richiesto l'attivazione dei poteri commissariali e l'adozione di un'ulteriore ordinanza commissariale che consenta di ricorrere, relativamente alla fornitura degli apparati elettrici per le ulteriori SSE di Nomentana, piazza d'Armi e Trastevere, alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando e con un unico operatore, nel pieno rispetto dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE;

Considerato che:

l'intervento *de quo* ha ad oggetto l'affidamento dei contratti per forniture e posa in opera di materiali, impianti e armamenti da destinare alle SSE della rete tranviaria della Città di Roma;

nel caso in esame, la linea di attività che presenta le maggiori criticità riguarda la fornitura in opera degli apparati elettrici, per un importo complessivo pari a 10,5 milioni di euro (IVA inclusa);

ATAC S.p.a., con la citata nota prot. 123684/2025, ha rappresentato che i tempi di approvvigionamento si sono sensibilmente dilatati a causa della concentrazione delle richieste nello stesso arco temporale determinata dalla concomitante attuazione degli interventi previsti dal PNRR e da quelli giubilari - nonché per effetto dell'instabilità geopolitica internazionale, che incide negativamente sulla disponibilità e reperibilità dei materiali a livello globale;

il soggetto attuatore, con medesima corrispondenza, ha, altresì, significato che, a seguito di recenti analisi di mercato condotte con operatori economici a livello nazionale ed europeo, è emerso che i tempi di consegna dei quadri di media tensione risultano superiori ai 7-8 mesi. Tali tempistiche si allungano ulteriormente nel caso dei componenti in corrente continua. Considerando anche i tempi procedurali ordinari previsti dal codice dei contratti pubblici per l'affidamento di appalti sopra soglia — che, nel caso di specie, richiedono l'espletamento di una procedura aperta, con tempi stimati di almeno otto mesi — si configura un rischio concreto di slittamento del cronoprogramma previsto per l'intervento;


nei casi cosiddetti sottosoglia, ovvero, il cui valore del contratto non superi i limiti stabiliti con specifico regolamento UE, per il caso in esame il regolamento delegato UE n. 2023/2496 del 15 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori speciali degli appalti, le procedure di scelta del contraente sono regolate dal decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 153 e segg.;

Considerato, altresì, che:

l'intervento in oggetto risponde pienamente alle esigenze straordinarie del sistema di trasporto pubblico romano, la cui efficienza rappresenta infatti un presupposto essenziale per prevenire fenomeni di congestione, contenere l'utilizzo del trasporto privato, garantire la mobilità di residenti e visitatori, nonché assicurare la piena operatività dei servizi di emergenza e dei mezzi di soccorso;

garantire la fornitura e la posa in opera degli apparati elettrici sull'intera rete tranviaria è essenziale per assicurare la continuità del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Al contrario, la vetustà degli impianti esistenti comporta un elevato rischio di guasti, con conseguenti impatti negativi e persistenti sulla regolarità dell'esercizio.

la pianificazione accurata degli interventi sul trasporto pubblico locale consente di prevenire situazioni emergenziali, mitigare il rischio di assembramenti in aree sensibili e garantire un accesso ordinato e controllato ai luoghi di culto e agli eventi di maggiore rilevanza;



all'opera anzidetta, benché classificata come essenziale, deve essere, pertanto, data piena attuazione in coerenza con la tempistica giubilare, evitando situazioni di criticità che, anche in via prospettica, possano impedire la realizzazione nel rispetto del cronoprogramma procedurale dell'intervento;

il rispetto dei tempi delle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici non garantirebbe l'effettiva e concreta realizzazione dell'intervento di che trattasi, per il quale si rende necessario procedere con l'indizione di un bando di gara, in ragione del valore dell'appalto;

l'integrale aderenza alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni comprometterebbe un'efficace attuazione dell'intervento *de quo* compatibilmente con la tempistica programmata nel cronoprogramma dell'intervento, non consentendo la fornitura degli apparati elettrici per l'intervento in parola nei tempi programmati;

il soggetto attuatore ha accertato e comunicato alla struttura commissariale, con richiamata nota prot. 123684/2025, la sussistenza delle circostanze di urgenza e, altresì, di quelle di imprevedibilità, e, infine, le condizioni di non imputabilità all'amministrazione proponente e alla stazione appaltante previste dall'art. 158, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni per il ricorso alla procedura negoziata in sostituzione delle procedure ordinarie di affidamento;

L'Assessorato alla mobilità di Roma Capitale, con nota prot. QG/36640 del 10 luglio 2025, assunta in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/5648, ha espresso pieno accordo in merito alla richiesta di adozione di un'ordinanza commissariale relativa all'intervento ID 108, denominato «Rifacimento rete tranviaria: sottostazioni elettriche tranviarie, cavi e sezionatori», finalizzata a rispondere alle criticità evidenziate da ATAC S.p.a. e a favorire la tempestiva esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, ritenute necessarie e non differibili;

il Commissario straordinario coordina la realizzazione degli interventi del programma dettagliato degli interventi, ne garantisce il conseguimento nei termini previsti ed agisce con ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrano da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...].

Ritenuto, pertanto, necessario introdurre elementi di semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative di affidamento dei contratti pubblici e di scelta del

contraente per le forniture in opera di apparati elettrici da destinare alla rete tranviaria cittadina e disporre, con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del pre-detto codice, al fine di conseguire gli scopi prefissati;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*:

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. che per le procedure di affidamento delle forniture in opera degli apparati elettrici da destinare alla rete tranviaria cittadina (sottostazioni elettriche Nomentana, piazza d'Armi e Trastevere), relative all'intervento correlato con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e classificato nell'Allegato 1 con l'ID 108 recante «Rifacimento rete tranviaria: sottostazioni elettriche tranviarie, cavi e sezionatori», in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto dei principi di risultato e trasparenza, è possibile ricorrere alla procedura negoziata con un unico operatore senza pubblicazione di bando, in deroga all'art. 158, comma 3 ed all'art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023, nel pieno rispetto dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE;

2. La trasmissione della presente ordinanza commissariale a Roma Capitale e Atac S.p.a., per debita conoscenza e per il seguito di competenza.

3. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

4. La trasmissione del presente provvedimento alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.


La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 17 luglio 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

25A04148



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, Ittrio (90Y) Citrato Curium Italy.

Estratto determina AAM/PPA n. 390/2025 del 20 giugno 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II – B.II.e.1.a.3

Sistema di chiusura del contenitore - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

- Il tappo del contenitore in gomma clorobutolica e capsula di alluminio è sostituito da un tappo di gomma clorobutolica rivestita da etilen tetrafluoretile (ETFE) ed un tappo in polipropilene saldato ad una capsula di alluminio.

Nella sezione 6.5 del RCP il periodo:

Flaconcino trafilato da 15 ml, di vetro trasparente, incolore di tipo I della Farmacopea europea, contenente una sospensione colloide sterile bianco latte, chiusa con un tappo di gomma clorobutolica ed una capsula di alluminio

è sostituito dal seguente periodo:

La sospensione colloide iniettabile di Ittrio (90Y) è confezionata in flaconcino di vetro incolore di tipo I da 15 ml chiuso con un tappo di gomma clorobutolica rivestita da etilen tetrafluoretile (ETFE) ed un tappo in polipropilene saldato ad una capsula di alluminio.

per il medicinale: «ITTRIO» (90Y) Citrato Curium Italy – A.I.C. 039135

Titolare A.I.C.: Curium Italy, con sede legale e domicilio fiscale in Via Enrico Tazzoli, 6, 20154 Milano codice fiscale 13342400150

Codice pratica: VN2/2024/54

Codice procedura europea: NL/H/xxx/WS/867

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A04076

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 405/2025 del 26 giugno 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II – C.I.4 Modifica del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiornare l'interazione farmacologica tra levotiroxina e inibitori della pompa protonica (PPI)

per i medicinali:

«TICHE» A.I.C. 042508 – «TIROSINT» A.I.C. 034368 – «LEVOTIRSOL» A.I.C. 046860

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia Srl, via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 Lodi, codice fiscale 10616310156

Codice pratica: VC2/2023/664

Procedura europea: FR/H/XXXX/WS/388

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A04077

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nifedipina, «Fenidina».

Estratto determina AAM/PPA n. 409/2025 del 26 giugno 2025

Si autorizza la seguente variazione di Tipo II: C.I.2.b

Aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle Etichette, in linea con il medicinale di riferimento, modifiche editoriali in accordo al QRD template per il medicinale - A.I.C. n. 026586 FENIDINA

Codice pratica: VN2/2025/56

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 - Roma, codice fiscale 07599831000.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A04078

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di destrometorfano bromidrato, «Bechilar».*Estratto determina AAM/PPA n. 411/2025 del 26 giugno 2025*

Si autorizza il seguente *grouping* composto da n. 1 tipo IA_{IN} B.IV.1.a.1 + n. 1 tipo II - C.I.4:

modifiche ai paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 6.1, 6.4, 6.5, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, tutti i paragrafi del foglio illustrativo e tutte le sezioni delle etichette interne ed esterne, per aggiunta del bicchiere dosatore, soppressione dell'indicazione e posologia pediatrica, modifiche editoriali e di adeguamento alla versione corrente del *QRD template* per il medicinale BECHILAR.

Confezioni:

A.I.C. 018130029 - «3 mg/ml sciroppo» 1 flacone in vetro da 100 ml con bicchiere dosatore;

A.I.C. 018130031 - «3mg/ml sciroppo» 1 flacone in vetro da 95 ml con bicchiere dosatore.

Codice pratica: VN2/2025/16.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco OTC S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via IV Novembre n. 92 - 20021 Bollate (MI), codice fiscale 12305380151.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale

indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A04079

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Fluconazolo, «Fluconazolo Noridem».*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 269 del 17 luglio 2025*

Codice pratica: RU/2024/208.

Procedura europea n. IE/H/0703/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUCONAZOLO NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cipro.

Confezioni:

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in pp da 50 ml - A.I.C. n. 051682019 (in base 10) 1K96R3 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in pp da 100 ml - A.I.C. n. 051682021 (in base 10) 1K96R5 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in pp da 100 ml - A.I.C. n. 051682033 (in base 10) 1K96RK (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in pp da 200 ml - A.I.C. n. 051682045 (in base 10) 1K96RX (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in pp da 100 ml - A.I.C. n. 051682058 (in base 10) 1K96SB (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in pp da 200 ml - A.I.C. n. 051682060 (in base 10) 1K96SD (in base 32).

Principio attivo: fluconazolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Industria Farmaceutica - 21st Km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.



È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 24 marzo 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04186

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano, a base di rosuvastatina sale di calcio.

Estratto determina AAM/PPA n. 444/2025 del 18 luglio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito dei *worksharing* approvati dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituiti da:

una variazione tipo II C.I.3.b), aggiornamento dei paragrafi 4.2 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in merito alla farmacogenomica e alla sua rilevanza per il dosaggio della rosuvastatina;

un *grouping* di variazione tipo II composto da tre variazioni tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 4.2 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo in accordo al *Company Core Data Sheet*, aggiornamento dell'elenco degli Stati membri dello Spazio economico europeo dove il medicinale è autorizzato;

relativamente ai medicinali CRESTOR (A.I.C. n. 035885), PRO-VISACOR (A.I.C. n. 035883) e SIMESTAT (A.I.C. n. 035884) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codici procedure europee: NL/H/xxxx/WS/817, NL/H/xxxx/WS/971.

Codici pratiche: VC2/2023/706-VC2/2024/517.

Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia S.r.l., (codice fiscale 04485620159) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 16 - 20124, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04187



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di vaccino antidifterico, antitetanico, antipertossico, (componenti acellulari) (adsorbito, contenuto antigenico ridotto), «Triaxis».

Estratto determina AAM/PPA n. 467/2025 del 18 luglio 2025

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «TRIA-XIS», con variazione di Tipo II, B.II.e.1.b.2, anche nelle confezioni di seguito indicate:

confezione: «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml in vetro con sistema luer lock con 1 ago di sicurezza.

A.I.C. n. 039760107 (base 10) 15XD7C (base 32)

confezione: «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml in vetro con sistema luer lock con 10 aghi di sicurezza.

A.I.C. n. 039760119 (base 10) 15XD7R (base 32)

principio attivo: vaccino antidifterico, antitetanico, antipertossico (componenti acellulari) (adsorbito, contenuto antigenico ridotto).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del grouping di variazioni approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS):

- Tipo II [B.II.b.1.c):

B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito c) Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi.

- Tipo II [B.II.b.2.b):

B.II.b.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito b) Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico e dove tutti i metodi di prova applicati sono metodi biologici/immunologici.

- Tipo II [B.II.b.1.c):

B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito c) Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi.

- Tipo IB [B.IV.1.a.1):

B.IV.1 Modifica di un dosatore o di un dispositivo di Somministrazione a) Aggiunta o sostituzione di un dispositivo che non costituisce parte integrante del confezionamento primario 1. Dispositivo munito di marcatura CE.

- Tipo IA [A.5.b):

A.5 Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità) b) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il rilascio dei lotti.

Vengono di conseguenza modificati gli stampati ai paragrafi n. 4,4, 6,5, 6,6 e 8 del Riassunto delle caratteristiche del Prodotto ed alle corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo.

Relativamente al medicinale «Triaxis» (A.I.C. 039760) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop Industrie, con sede legale e domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail, 94250, Gentilly, Francia.

Numero procedura: DE/H/1933/002/II/125/G

Codice pratica: VC2/2024/500

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione A.I.C. n. 039760107 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml in vetro con sistema luer lock con 1 ago di sicurezza è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Per la nuova confezione A.I.C. n. 039760119 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml in vetro con sistema luer lock con 10 aghi di sicurezza è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

2. Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04188

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di acido ursodesossicolico, «Litoff».

Estratto determina AAM/PPA n. 470/2025 del 18 luglio 2025

Sono autorizzate due variazioni di tipo IB, B.II.e.5.a.2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale LITOFF (codice A.I.C. n. 028404) nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate:


A.I.C. n.: 028404046 - «450 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC (codice base 32 0V2UBG);

A.I.C. n.: 028404059 - «450 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC (codice base 32 0V2UBV).

Principio attivo: acido ursodesossicolico.

Codice pratica: N1B/2025/233.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.R.L., codice fiscale 13118231003, con sede legale e domicilio fiscale in - via del Mare n. 36 - 00071 - Pomezia, RM.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04189

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice Istat FOI ex-tabacchi relativo a maggio 2025, è pari a: 121,20. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Soluzione futuro, l'indice Eurostat Eurozone HICP ex-tabacchi aprile 2025 è pari a: 128,16. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

25A04263

**COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA****Concessione di ricompensa al merito
della Guardia di finanza**

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2025 è stata conferita alla bandiera di guerra del Corpo della Guardia di finanza la croce d'oro al merito della Guardia di finanza con la seguente motivazione:

«a partire dal 1965, il soccorso alpino della Guardia di finanza è stato in grado di esprimere la massima professionalità nella salvaguardia della vita umana in territorio montano. Nell'ultimo ventennio, in relazione al mutare delle esigenze operative, all'utilizzo di nuovi mezzi ed equipaggiamenti e all'introduzione di innovative tecniche di intervento, i militari delle stazioni S.A.G.F. hanno saputo corrispondere a molteplici istanze grazie al loro costante aggiornamento e perfezionamento specialistico, sotteso altresì al controllo economico del territorio.

Le attività di servizio, svolte in Italia e all'estero anche mediante unità cinofile, in sinergia con enti e associazioni di ricerca e soccorso, con i reparti territoriali nonché con la componente aeronavale della Guardia di finanza, hanno mostrato opera di solidarietà umana disimpegnata, spesso, anche a rischio dell'incolumità fisica del personale impiegato e in condizioni ambientali avverse, riscuotendo vasta eco e calorosi apprezzamenti delle autorità pubbliche e dei privati cittadini».

Territorio nazionale ed estero, 2004-2025.

25A04128


**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE****Domanda di registrazione della denominazione di origine
protetta «Oliva Alta Daunia» e pubblicazione del disciplinare di produzione.**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Oliva Alta Daunia» come denominazione di origine protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio Oliva Alta Daunia e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 10 luglio 2025 presso la Sala del trono del Castello Ducale di Torremaggiore (FG), provvede come previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa1@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione, sono presenti uno o più di questi elementi:

dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143;



dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1, 2 e 3, e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15 paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;

forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la già menzionata domanda sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione europea.

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione Denominazione di Origine Protetta «Oliva Alta Daunia»

Art. 1. Denominazione

La denominazione di origine protetta «Oliva Alta Daunia» è riservata esclusivamente alle olive da mensa, a drupa intera in salamoia acido - salina derivanti dalla varietà di olivo Peranzana, del tipo cangiante (con grado di maturazione/colore indicato nell'art. 2) che rispondono alle condizioni ad ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo l'«Oliva Alta Daunia» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- forma: ovoidale con apice e base arrotondati;
- calibro: minimo 16 mm;
- n. di frutti/Kg: non maggiore di 400;
- colore: «cangiante» con tonalità variabile dal violaceo al marrone;
- rapporto polpa/nocciolo: non inferiore a 3;
- resa in polpa: min. 75 %;
- distacco della polpa dal nocciolo netto e completo: «spiccagnolo» con polpa coesa al nocciolo e consistenza morbida;
- analisi sensoriale: profumo netto di oliva ed erbaceo, sapore fresco di erbaceo, lievemente amaro con sentori di tostato, acidulo/lattico, carciofo e pomodoro acerbo in un perfetto equilibrio;
- contenuto in polifenoli totali: valore min 300 mg/ 100 gr di parte edibile.

Eventuali difetti delle drupe, epicarpo con alterazioni della polpa, raggrinzimento, presenza del picciolo, danneggiamenti di crittogame e/o insetti, sono tollerati nella misura massima dell'1% di prodotto finito.

Presenza di olive di altre varietà in fase di immissione al consumo sono tollerati nella misura massima dell'1% di prodotto finito.

Art. 3.

Delimitazione geografica della zona di produzione

La zona di coltivazione e produzione della denominazione di origine protetta «Oliva Alta Daunia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di San Paolo di Civitate, Apricena, Torremaggiore, San Severo e Lucera in provincia di Foggia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Dalla raccolta in campo e in ogni fase del processo produttivo viene eseguito un monitoraggio costante in *input* (entrata) e *output* (uscita). Attraverso l'iscrizione in specifici elenchi degli olivicoltori con l'indicazione dei dati catastali di coltivazione, dei trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

Il metodo di produzione dell'«Oliva Alta Daunia» si basa sulle pratiche tradizionalmente seguite nel territorio di cui all'art 3. Esso consta delle seguenti fasi:

5.1 Materia prima

L'«Oliva Alta Daunia» è ottenuta esclusivamente dalle drupe della varietà autoctona Peranzana. Non è ammessa l'utilizzazione di piante di Peranzana geneticamente modificate.

5.2 Tecniche colturali


La forma di allevamento delle piante è quella in volume riconducibile al «Vaso Sanseverese», con due - tre branche produttive inclinate. È ammesso il rinfittimento degli oliveti già esistenti, a condizione che i soggetti di nuovo impianto siano allevati con la medesima forma delle piante preesistenti.

La gestione agronomica degli oliveti, dalla lavorazione ai terreni, fertilizzazione, diserbo, difesa fitosanitaria ecc., deve essere improntata al principio generale della buona e razionale tecnica agraria e della sostenibilità ambientale, nel rispetto della normativa vigente. La protezione fitosanitaria dell'oliveto si basa sull'applicazione dei principi della «difesa integrata», secondo le indicazioni delle «linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture: difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti», redatte e aggiornate dal Bollettino ufficiale fitosanitario regionale. Nel caso di azienda agricole in coltivazione biologica si rimanda a quanto previsto dal reg. UE 848/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

La pratica irrigua, sia ordinaria sia straordinaria, deve terminare quindici giorni prima della raccolta per non danneggiare, con possibili ammaccature, le drupe che potrebbero risultare troppo turgide e delicate.

Le drupe da destinare alla produzione dell'«Oliva Alta Daunia» devono essere raccolte in fase di maturazione al grado di invaiatura ottimale che corrisponde ad un epicarpo di colorazione violacea/marrone (cangiante), al fine di ottenere un prodotto finito con una colorazione uniforme.

È vietato l'impiego sulle piante di prodotti ad azione maturante e/o cascolante, in qualsiasi fase del ciclo di coltivazione, nonché l'uso di ormoni di origine sintetica. La raccolta del prodotto dalle piante deve essere effettuata a mano (brucatura) o con altre forme di raccolta che prevedono l'impiego di macchine e/o attrezzature agevolatrici, a condizione che la metodica utilizzata sia tale da non arrecare danneggiamenti alle drupe ed alle piante. Dopo la raccolta le drupe devono essere conservate e trasportate in contenitori inerti, provvisti di adeguate aperture o fessurazioni per consentire la circolazione dell'aria; in ogni caso lo strato del prodotto ivi contenuto non può superare l'altezza di 25 cm. È vietato il trasporto e la conservazione delle drupe in sacchi di qualsiasi tipo ovvero in contenitori chiusi a tenuta. La quantità di olive da destinare alla lavorazione dell'«Oliva Alta Daunia» non può superare i 7,0 t per ettaro di oliveto. Il prodotto, una volta raccolto,



viene sottoposto alla calibratura, allo scopo di eliminare drupe troppo piccole (inferiore al calibro 16 mm), ed alla cernita manuale, per allontanare le olive non sufficientemente mature, attaccate dai parassiti, danneggiate dal gelo o durante il trasporto.

5.3 Metodo di lavorazione dell'«Oliva Alta Daunia»

La varietà Peranzana concorre in modo esclusivo alla denominazione di origine protetta «Oliva Alta Daunia»; in tal senso è vietato utilizzare partite di olive che presentino drupe immature, molli, con epicarpo e polpa di colore non uniforme.

Dopo la raccolta in campo le olive devono essere avviate al processo di lavorazione che prevede l'arrivo delle stesse al centro di trasformazione dove viene eseguito il controllo di qualità per la rispondenza delle caratteristiche merceologiche (art. 2).

La fase seguente prevede la cernita, la pulitura, la calibratura e il lavaggio delle partite rispondenti ai parametri previsti dal presente disciplinare.

Le partite di olive destinate alla denominazione di origine protetta «Oliva Alta Daunia» entro quarantotto ore dalla raccolta in campo devono essere avviate al processo di lavorazione secondo il tradizionale sistema in salamoia al naturale o «metodo greco al naturale».

Le drupe vengono poste in recipienti ad uso alimentare che, a seguire, saranno riempiti con acqua potabile fino alla completa sommersione delle stesse, mentre l'aggiunta di sale, per la realizzazione della salamoia, deve avvenire al massimo entro tre giorni dalla sommersione in acqua potabile al fine di ottimizzare i processi fermentativi, in coerenza al sistema in salamoia al naturale o «metodo greco al naturale». La salamoia per la fermentazione deve avere una concentrazione in cloruro di sodio (sale alimentare) tra il 6 ed il 10%.

La salamoia deve presentare le seguenti caratteristiche: colore violaceo vinoso brillante, odore lattico e leggermente acetico, stato liquido limpido.

È vietata in ogni fase del processo di trasformazione l'aggiunta di acidificanti di sintesi per favorire o provocare la riduzione del pH, il cui andamento deve essere conseguente solo alla fermentazione lattica. Il periodo di immersione in salamoia è caratterizzato da un processo di fermentazione naturale al sale che può raggiungere al massimo i dodici mesi. Le drupe dovranno essere mantenute in tale stato al fine di permettere l'avvio e lo sviluppo del processo di fermentazione, al termine del quale il pH raggiunge un valore inferiore e/o uguale a 4,5, indispensabile per evitare processi anomali.

Dopo almeno sei mesi di immersione in salamoia, le olive sono pronte per essere confezionate ed avviate al consumo come olive da mensa a denominazione di origine protetta «Oliva Alta Daunia». All'atto del confezionamento, è consentito l'impiego di sostanze acidificanti e/o antiossidanti (anche in miscela tra loro), quali acido lattico, acido ascorbico, acetico e citrico.

Nella fase di confezionamento la salamoia deve avere un valore di pH inferiore o uguale a 4,3. È ammessa la pastorizzazione/sterilizzazione del prodotto confezionato.

5.4 Fase di stoccaggio dell'«Oliva Alta Daunia»

I locali di stoccaggio delle olive confezionate in fase di pre-distribuzione dovranno assicurare condizioni di bassa luminosità e temperature non superiori a 22 °C. Questi dovranno essere conformi alla normativa vigente in termini di condizioni igienico-sanitarie.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'area di produzione dell'«Oliva Alta Daunia» è vocata ad un'olivicultura da mensa basata esclusivamente sulla coltivazione della varietà Peranzana storicamente e profondamente legata al tessuto sociale locale che ha condizionato per secoli lo sviluppo del territorio e la vita delle popolazioni, incidendo notevolmente sull'economia dell'area.

A determinare le numerose «specificità» che l'oliva Alta Daunia presenta ci sono, in primis, i fattori climatici - ambientali. Il clima temperato (di tipo semi-arido) del territorio interessato alla denominazione di origine protetta «Oliva Alta Daunia» risponde in modo ottimale alle esigenze agronomiche della cultivar in quanto caratterizzato da estati calde ed asciutte, inverni poco freddi in generale privi di gelate, e piovosi, da una temperatura media annuale storica di 15,6 °C (da 15,5 a 15,9 °C), precipitazioni totali annue medie di 548,4 mm (da 511,2

a 604,6 mm), un'evapotraspirazione totale annua di 1053,0 mm (da 1018,8 a 1103,9 mm), un Deficit idrico climatico o DIC pari a 619,9 mm (da 588,5 a 678,6). Il mese più freddo è gennaio con una temperatura media storica di 7,4 °C (da 7,0 a 7,7 °C) ed una minima media storica di 4,1 °C (da 3,9 a 4,3 °C) mentre il mese più caldo è luglio con una temperatura media storica di 24,9 °C (da 24,5 a 25,3 °C) ed una massima media storica di 30,6 °C (da 30,2 a 31,0 °C). I terreni dell'area sono del tipo vertisuoli e di tipo alluvionale ben profondi e fertili, originatisi in netta componente da rocce prevalentemente arenitiche (arenarie e sabbie) e da depositi sciolti a prevalente componente pelitica e/o sabbiosa ed in minima parte da rocce prevalentemente ruditiche (ghiaie e conglomerati), risultano franco-sabbiosi, non particolarmente ricchi di sostanza organica e con elevate percentuali di sabbia. Tali caratteristiche del terreno permettono consistenti capacità d'invaso dei terreni, evitando al contempo i ristagni idrici, estremamente dannosi per l'olivo che teme l'asfissia radicale. La secolare forma di allevamento a «vaso sanseverese», non adottato in nessun altro areale olivicolo al mondo, determina un'assoluta specificità dell'area interessata dall'«Oliva Alta Daunia». Sotto il profilo pedologico e climatico, infatti, costituisce nell'insieme un unicum imprescindibile legato ai Comuni dell'Alta Daunia ove la Peranzana è destinata ad oliva da mensa e dove si adatta perfettamente alle condizioni dell'area di coltivazione, al di fuori della quale non presenta nessuna diffusione.

Anche le caratteristiche genetiche della cultivar, combinate con le condizioni ambientali - «ambiente/genotipo» - favoriscono una espressione fenotipica unica: oltre ai caratteri morfologici della drupa, la «complessità sensoriale» (art. 2) relativa alla evidente componente di polifenoli, come verbascoside, idrossitiroso e tiroso, i cui valori sono stati certificati dalla ricerca scientifica dell'Università di Foggia e Perugia è, infatti, favorita dalle condizioni agronomiche di profondità dei terreni e dal microclima fresco e stabile che determina una progressiva e graduale invaiatura delle olive soprattutto nei mesi di novembre e dicembre.

Altro nesso di causalità è la tecnica di coltivazione, attraverso il periodo di raccolta, che determina il grado di invaiatura delle drupe e contribuisce ad esaltare tali caratteri di tipicità come il profilo sensoriale e quello merceologico.

Le caratteristiche merceologiche/organolettiche della denominazione di origine protetta «Oliva Alta Daunia» si identificano con perfetto equilibrio sensoriale, caratterizzato da profumo netto di oliva ed erbaceo, un sapore fresco di erbaceo, lievemente amaro con sentori di tostato, acidulo/lattico, di carciofo e pomodoro acerbo, grazie alla presenza di polifenoli e tocoferoli. La polpa è morbida e succosa, con distacco dal nocciolo netto e completo (spiccagnolo).

Il tradizionale metodo di trasformazione «greco al naturale» - per la lavorazione dell'oliva cangiante - concorre in maniera netta, pertanto, alla tipicità dell'«Oliva Alta Daunia», caratterizzato da un processo di fermentazione naturale al sale che può raggiungere anche i 12 mesi, in relazione alle variabili agro-ambientali. Tale metodo, tramandato da generazioni tra gli operatori locali, viene praticato esclusivamente nell'areale delimitato e prevede l'avvio naturale della fermentazione lattica con lo sviluppo di microrganismi e lieviti che, grazie ad una concentrazione salina tra il 6 ed il 10%, favoriscono reazioni chimico-fisiche ed enzimatiche responsabili della produzione di un complesso bouquet aromatico con composti volatili di varia natura (acidi organici, esteri ed eteri ecc.).

È evidente che la specificità commerciale dell'«Oliva Alta Daunia» è la sua immissione al consumo con il colore «cangiante» (grado di invaiatura) caratterizzato da sfumature dal violaceo al marrone, che non costituiscono un difetto merceologico, ma una peculiarità frutto di un processo di lavorazione in salamoia al naturale senza l'aggiunta di coloranti e additivi artificiali, condizione che assicura un prodotto tipico salubre e genuino.

I fattori naturali e ambientali della zona geografica, che esprimono in pieno la vocazionalità agronomica del territorio e il metodo di produzione condizionano profondamente gli aspetti qualitativi dell'oliva da mensa che presenta specificità esclusive rispetto ad altre varietà e caratteri distintivi irripetibili.

La ricerca scientifica e le fonti bibliografiche (cfr. relazioni fase agricola e fase agroindustriale) attestano come i «fattori umani» siano determinanti nella scelta della tecnica di coltivazione, nei processi di trasformazione e valorizzazione dell'oliva, tutti esclusivi nel determinare le citate caratteristiche distintive dell'oliva non riscontrabili in altre aree produttive regionali e nazionali.



In questa area la coltivazione dell'olivo risale al periodo del Medioevo, ad opera degli Ordini Monastici dei Benedettini che si insediarono, tra l'altro, nel territorio di Torremaggiore con la fondazione del Monastero «Terrae Maioris». Infatti, è stata attestata da due scritture rispettivamente del 7 giugno 1141 in cui l'Abate del monastero di Terrae Maioris, Giovanni, conferma il testamento del Diacono Roberto, con il quale la chiesa di Santa Maria ed il suo clero erano stati istituiti eredi di..... *Unam domus..... duos quadragenales vinee..... unum ortum et olivetum et duas buttes.....* (Pergamena appartenente al Capitolo Cattedrale di San Severo) e del giugno 1196 in cui l'Abate di Terrae Maioris, Mauro, vende un oliveto nel territorio di San Severo (Archivio di Stato di Napoli, mon. Sopp. Vol. V n.). Il prof. Pier Leopoldo Borrelli De Andreis in una sua nota scritta depositata presso il Comune di Torremaggiore afferma che è probabile che la denominazione dell'oliva «Peranzana» è una modifica dialettale del nome «Provenzana o meglio Provenzale», in quanto portata nelle nostre contrade direttamente dalla Provenza dalla famiglia dei Di Sangro, Duchi di Torremaggiore e Principi di San Severo, discendenti diretti dei Duchi di Borgogna, Signori della Provenza e che sia stato lo stesso Raimondo Di Sangro a mettere a dimora nei possedimenti familiari la «Peranzana» portandola dalle regioni Provenzali del meridione della Francia. Il che si spiega anche con la circostanza che la varietà di olive «Provenzale» modificata nel dialetto locale «Peranzana» sia stata coltivata e circoscritta in un'area molto ristretta del territorio della Puglia e coincidente con i vasti possedimenti della famiglia Di Sangro, posseduti principalmente negli agri di Torremaggiore e San Severo.

Dal punto di vista storico, il legame tra il prodotto ed il territorio è comprovato da numerose testimonianze documentali; molti sono anche i riferimenti storici relativi al metodo di elaborazione delle olive cangianti da tavola.

La secolare tecnica di coltivazione, il sistema di trasformazione in salamoia delle olive cangianti, nonché la tradizione alimentare confermano il legame storico-culturale con il territorio. Lo svolgimento di sagre popolari nei paesi dell'area a DOP, nonché le ricette gastronomiche tradizionali a base di Oliva Alta Daunia confermano le abitudini alimentari delle popolazioni locali con diverse pietanze.

La denominazione d'origine protetta «Oliva Alta Daunia» è ormai consolidata nel tempo da diversi decenni, come dimostrato dall'attestazione di documenti commerciali (fatture, ddt, bolle ecc.) e inerente l'organizzazione di eventi pubblici, relazioni tecniche, articoli della stampa, pubblicazioni scientifiche a cura dell'Università degli Studi di Foggia, Bari e Perugia, del CREA, CRA-Oli e altri enti di ricerca accreditati.

Art. 7.

Confezionamento - Etichettatura

Le olive a denominazione di origine protetta «oliva Alta Daunia» che presentano i requisiti merceologici di maturazione possono essere confezionate sostituendo la salamoia di fermentazione con una di condizionamento ad una concentrazione salina massima del 5% (NaCl), pH inferiore o uguale a 4,3, acidità totale, espressa come grammi di acido lattico su 100 ml, compresa tra lo 0,3 e l'1%, assenza di zuccheri riducenti, assenza di funghi unicellulari e pluricellulari, di clostridi solfito-riduttori e di microrganismi indicatori fecali.

Alle olive in salamoia possono essere aggiunti acidificanti naturali (acido lattico e acetico) e antiossidanti (acido ascorbico e citrico).

La denominazione di origine protetta «Oliva Alta Daunia», ai fini dell'immissione al consumo diretto, dovrà essere confezionata in contenitori a norma a cui può seguire un eventuale processo di pastorizzazione/sterilizzazione.

I contenitori autorizzati al confezionamento e alla vendita dovranno essere:

in vetro, con peso sgocciolato min. di 100 g;

in secchiello di plastica, con peso sgocciolato min. da 100 g;

in latta, con peso sgocciolato min. di 180 g;

in plastica (polietilene HD, atossico e idoneo al contatto alimentare) con fusti da min. 20 kg in peso sgocciolato (per il trasporto delle olive dai trasformatori ai confezionatori e non destinati al consumo finale) I suddetti non devono alterare la qualità e non trasmettere odori o sostanze nocive/tossiche alle produzioni.

I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire manomissioni a garanzia del consumatore.

Le «Olive Alta Daunia» da utilizzare per successive trasformazioni o preparazioni possono essere confezionate senza limite di peso netto del prodotto in contenitori conformi alla normativa vigente. Il prodotto con tali confezioni non può essere destinato al consumatore finale e, pertanto, deve essere identificato con la dicitura «Denominazione d'Origine Protetta "Oliva Alta Daunia" prodotto destinato a successive trasformazioni o preparazioni».

I locali utilizzati per tali processi dovranno presentare i requisiti igienico-sanitari in conformità alle disposizioni dall'ente sanitario preposto.

La specificazione merceologica e la tipologia di prodotto certificabile a denominazione d'origine protetta «Oliva Alta Daunia» riguarda l'oliva a drupa intera in salamoia acido-salina.

Al fine di salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità e garantire il controllo del prodotto immesso in commercio, la lavorazione ed il confezionamento dell'«Oliva Alta Daunia» a DOP deve essere effettuato nell'area di produzione per i seguenti motivi: a) garantire l'origine e la tracciabilità del prodotto, evitando il rischio di commistioni con olive di diversa provenienza; b) salvaguardarne la qualità e le caratteristiche tipiche, considerato che il confezionamento riguarda un prodotto delicato e deperibile e che la fase di confezionamento prevede la sostituzione della salamoia di fermentazione con una di condizionamento con caratteristiche definite; c) mantenere la tradizione, dal momento che il prodotto deve la sua reputazione anche a pratiche tradizionali di preparazione consolidate nel tempo e legate all'ambiente di origine; d) garantire la massima trasparenza nei confronti del consumatore, il quale nella DOP è portato con fiducia a collegare identità e reputazione del prodotto alla sua origine e provenienza dal territorio.

In etichetta saranno riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:

«Oliva Alta Daunia» a denominazione di origine protetta;

nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

simbolo grafico dell'U.E. identificativo delle produzioni a D.O.P.;

logo della «Oliva Alta Daunia» a denominazione di origine protetta;

indicazione obbligatoria della varietà «Peranzana» in posizione sottostante il logo e riportata con carattere di dimensione non superiore a quella utilizzato per il nome «Oliva Alta Daunia».

Qualsiasi riferimento non contemplato nel suddetto elenco deve essere conforme alla normativa vigente in termini di etichettatura.

Il logo identificativo dell'«Oliva Alta Daunia» a DOP è caratterizzato da un simbolismo che esprime una forte emanazione delle peculiarità del territorio: dalla storia al paesaggio agrario, dalla cultura contadina alle sue tradizioni, quali elementi distintivi di un'area ad alta vocazione agricola e con una un'identità territoriale che coniuga tradizione e innovazione.

Graficamente è rappresentato da tre elementi figurativi e distintivi:

a) Oliva con colorazione sfumata che va dal colore viola/amaranto chiaro (pantone 7629C) al viola/amaranto scuro (pantone 4975C) e verde (pantone 583C), separata in maniera equidistante da una linea obliqua ondulata che divide a metà la drupa a rappresentare il viraggio delle olive destinate al consumo;

b) una Corona nobiliare, di colore verde oro chiaro (pantone 7758C), a simboleggiare la famiglia dei Principi de Sangro, signori feudatari che dal XV al XIX sec. governarono gran parte del territorio dell'alta Daunia e importarono la varietà di oliva dalla Provenza (Francia);

c) indicazione circolare intorno all'oliva, nella circonferenza più esterna, si inserisce il titolo «DOP Oliva Alta Daunia» di colore viola/amaranto (Pantone 7629C -Font. Trajan Pro Bold), L'indicazione della varietà «Peranzana» è di colore viola/amaranto (PANTONE 7629C -Font. Trajan Pro Bold).





Varietà Peranzana

Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'«Oliva Alta Daunia»:

è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del prodotto non espressamente prevista;

è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che il prodotto deve in ogni caso possedere in quanto prescritte dal disciplinare;

è ammesso l'uso di altri riferimenti veritieri e documentabili, ivi compresa l'illustrazione della storia del prodotto e/o aziendale, che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare;

l'uso contestuale di nomi di aziende agricole e la loro localizzazione territoriale sono consentiti solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti coltivati dell'azienda agricola interessata;

è consentito l'uso di marchi collettivi o di certificazione adottati o autorizzati da enti istituzionali non in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare;

la designazione «Oliva Alta Daunia» è in traducibile, ma ad essa potranno essere aggiunte le traduzioni nelle lingue dei paesi nei quali il prodotto viene commercializzato.

25A04180

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Ghemme».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamen-

to (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 292 del 1969, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Ghemme» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 137 del 14 giugno 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ghemme» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Ghemme»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela Nebbioli Alto Piemonte per il tramite della Regione Piemonte, acquisita al prot. ingresso n. 0263344 del 22 maggio 2023, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Ghemme», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte (prot. ingresso n. 0263425 del 22 maggio 2023);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 luglio 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Ghemme».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «GHEMME»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (<https://www.masaf.gov.it>), seguendo il percorso:

Qualità > Vini DOP e IGP > Domande di protezione e modifica disciplinari > Procedura nazionale > Anno 2025 > 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari > Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

ovvero al seguente link:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762>

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari > Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

25A04181



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Aggiornamento della denominazione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per taluni prodotti in titolo alla società Sei Epc Italia S.p.a..

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 21 luglio 2025, per i prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Nuova denominazione in elenco	Avviso
Nitrocord 12	2F 1084	Nitrocord 12 o Sprewacord 12	Aggiornamento alla denominazione in elenco del prodotto in titolo alla società S.E.I. EPC Italia S.p.a.
Nitrocord 20	2F 1085	Nitrocord 20 o Sprewacord 20	Aggiornamento alla denominazione in elenco del prodotto in titolo alla società S.E.I. EPC Italia S.p.a.
Nitrocord 40	2F 1086	Nitrocord 40 o Sprewacord 40	Aggiornamento alla denominazione in elenco del prodotto in titolo alla società S.E.I. EPC Italia S.p.a.
Nitrocord 100	2F 1088	Nitrocord 100 o Sprewacord 100	Aggiornamento alla denominazione in elenco del prodotto in titolo alla società S.E.I. EPC Italia S.p.a.

Il decreto dirigenziale del 21 luglio 2025 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

25A04182

Aggiornamento della denominazione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per taluni prodotti in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 21 luglio 2025, per i prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Nuova denominazione in elenco	Avviso
NITROCORD 12	2F 1084	NITROCORD 12 o SPREWACORD 12	Aggiornamento alla denominazione in Elenco del prodotto in titolo alla società AIDA Alta Energia S.r.l
NITROCORD 20	2F 1085	NITROCORD 20 o SPREWACORD 20	Aggiornamento alla denominazione in Elenco del Prodotto in titolo alla società AIDA Alta Energia S.r.l
NITROCORD 40	2F 1086	NITROCORD 40 o SPREWACORD 40	Aggiornamento alla denominazione in Elenco del prodotto in titolo alla società AIDA Alta Energia S.r.l
NITROCORD 100	2F 1088	NITROCORD 100 o SPREWACORD 100	Aggiornamento alla denominazione in elenco del prodotto in titolo alla società AIDA Alta Energia S.r.l

Il decreto dirigenziale del 21 luglio 2025 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi

25A04179



MINISTERO DELL'INTERNO

Definizione delle modalità di presentazione dell'istanza da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per le annualità 2026-2027-2028, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Si comunica che sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> - contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del direttore centrale per la finanza locale, del 14 luglio 2025, corredato dall'allegato 1, finalizzato alla definizione delle modalità di presentazione dell'istanza da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per le annualità 2026-2027-2028, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

25A04178

Nomina del nuovo organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Santo Stefano Roero.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 2023, è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione del Comune di Santo Stefano Roero (CN), nella persona della dott.ssa Fulvia Colzani, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che la suddetta dott.ssa Fulvia Colzani ha presentato le dimissioni dall'incarico, con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 luglio 2025, è stato nominato organo straordinario di liquidazione del Comune di Santo Stefano Roero (CN), il dott. Giuseppe Zarcone, in sostituzione della dott.ssa Fulvia Colzani.

25A04183

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Roccaforzata.

Il Comune di Roccaforzata (TA), con deliberazione n. 8 dell'11 aprile 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2025, l'organo straordinario di liquidazione del Comune di Roccaforzata (TA), nella persona della dott.ssa Anna Maria Lateana, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

25A04184

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Mondragone.


Il Comune di Mondragone (CE), con deliberazione n. 4 del 26 marzo 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2025, la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Mondragone (CE), nelle persone del dott. Biagio Del Prete, del dott. Genaro De Santis, della dott.ssa Filippa Costantino, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

25A04185

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-174) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 7 2 9 *

€ 1,00

